

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 15 ottobre 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2026, n. 184.

Recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo. (26G00202) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 2026.

Accertamento della sospensione del sig. Riccardo Antonio Gallo Afflitto dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana. (26A05400). Pag. 36

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 7 ottobre 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte nel mese di agosto 2026. (26A05407) Pag. 37

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 17 settembre 2026.

Termini e modalità per la determinazione del contributo dei comuni italiani di frontiera. (26A05401) Pag. 38



Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 29 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Le Alpi - Società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (26A05358) Pag. 40

DECRETO 30 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Terra Viva cooperativa sociale», in Mesagne e nomina del commissario liquidatore. (26A05359) Pag. 41

DECRETO 30 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Thermopolar società cooperativa in liquidazione», in Foggia e nomina del commissario liquidatore. (26A05360) Pag. 41

DECRETO 30 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «X-Service società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A05361) Pag. 42

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 1° ottobre 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di teriparatide, «Sondelbay». (Determina n. 1355/2026). (26A05341) Pag. 43

DETERMINA 1° ottobre 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di semaglutide, «Wegovy». (Determina n. 1356/2026). (26A05342) ... Pag. 46

DETERMINA 1° ottobre 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di denosumab, «Wyost». (Determina n. 1357/2026). (26A05343) ... Pag. 49

DETERMINA 1° ottobre 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di liraglutide, «Abyl-mico». (Determina n. 1358/2026). (26A05344) ... Pag. 51

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici**

Statuto del partito politico «Union Valdôtaine» (26A05415) Pag. 54

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Feampa 2021/2027 - Approvazione della sub graduatoria delle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo in attuazione del decreto 17 luglio 2024 nella GSA 9 con il sistema di pesca strascico. (26A05404). Pag. 74

Ministero dell'interno

Modifica delle circoscrizioni territoriali diocesane della Diocesi di Fabriano-Matelica e dell'Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche. (26A05389) Pag. 74

Mutamento del modo di esistenza della Congregazione delle Suore Oblate Benedettine di Santa Scolastica, in Ostuni (26A05390) Pag. 74

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Croce di Selva Malvezzi, in Molinella, frazione Malvezzi, nella Parrocchia di S. Matteo di Molinella, in Molinella. (26A05391) Pag. 74

Soppressione della Parrocchia di S. Maria Maggiore, in Bologna (26A05392) Pag. 74

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42**Presidenza del Consiglio dei ministri**

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ACCORDO 10 settembre 2026.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante «Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento delle attività ufficiali da parte delle autorità sanitarie competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria». (Repertorio atti n. 134/CSR del 10 settembre 2026). (26A05292)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2026, n. 184.

Recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 22;

Vista la direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo;

Visto il regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità;

Visto il regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

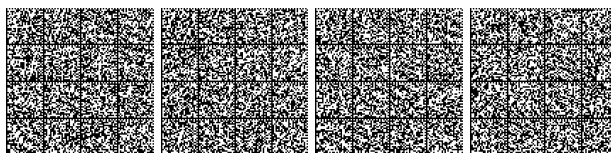
Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023;

b) «soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2023/2859.



Art. 2.

Disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera *ff-bis*), numero 6), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

2) dopo la lettera *ff-bis*) è aggiunta la seguente:

«*ff-ter*) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

b) al titolo I, capo III, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (*Recepimento dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 – FICOD -*). — 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui all'articolo 10, commi 5-bis e 5-ter, le imprese regolamentate di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni delle imprese regolamentate a cui le informazioni fanno riferimento;

b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa regolamentata, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) le dimensioni dell'impresa regolamentata per categoria, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, sono organismi di raccolta di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE)

2023/2859 le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z).».

2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera *w-decies*), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

2) dopo la lettera *w-decies*) è aggiunta la seguente:

«*w-undecies*) “ESAP”: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

b) dopo l'articolo 4-septies.2 è inserito il seguente:

«Art. 4-septies.3 (*Disposizioni di recepimento degli articoli 2, 5, 6, 12 e 13 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo che modifica, rispettivamente, le direttive 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2009/65/CE, 2014/65/UE e 2016/97/UE -*). — 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 101-ter, comma 3, lettera c), 102, commi 1, 2, 3-bis e 4, e 103, commi 3 e 3-bis, le società trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 3, al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni della società a cui le informazioni fanno riferimento;

b) l'identificativo della persona giuridica della società, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) le dimensioni della società per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) il settore o i settori industriali delle attività economiche della società, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859;

e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.



2. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 106, comma 3, lettere *c*) e *d*), sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni della società a cui le informazioni fanno riferimento;

b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica della società, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera *b*), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera *c*), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) un'indicazione del fatto che le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

3. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui ai commi 1 e 2, la Consob è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 123-*ter*, commi 1, 2 e 3-*quater*, 124-*quinqüies*, commi 1, 2, e 3, 124-*sexies*, commi 1, 2, 3 e 5, 124-*octies*, commi 1 e 2, e 125-*quater* del presente decreto e di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile, gli investitori istituzionali, i gestori di attivi, i consulenti in materia di voto e le società trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 5, al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società a cui le informazioni fanno riferimento;

b) l'identificativo della persona giuridica dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera *b*), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) le dimensioni per categoria dell'investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera *d*), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) il settore o i settori industriali delle attività economiche della società, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera *e*), del regolamento (UE) 2023/2859;

e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera *c*), del regolamento (UE) 2023/2859;

f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

5. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 4 sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859:

a) la Consob, l'IVASS e la COVIP per le informazioni di cui agli articoli 124-*quinqüies*, commi 1, 2 e 3, 124-*sexies*, commi 1, 2, 3 e 5, e la Consob per le informazioni di cui all'articolo 124-*octies*, commi 1 e 2, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definite dal presente decreto;

b) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate di cui all'articolo 113-*ter*, comma 4, per le informazioni di cui agli articoli 123-*ter*, commi 1, 2 e 3-*quater*, e 125-*quater* del presente decreto e di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile.

6. A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 39-*decies*, comma 1, lettere *b*) e *c*), 93-*bis*, comma 1, lettera *f-bis*), 98-*ter*, comma 1, e 98-*ter*.1, comma 2, i gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q-bis*), per gli OICVM gestiti, trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 7 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni dell'OICVM a cui le informazioni fanno riferimento;

b) l'identificativo della persona giuridica del gestore e l'identificativo dell'OICVM, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera *b*), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) le dimensioni dell'OICVM per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera *d*), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera *c*), del regolamento (UE) 2023/2859;

e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.



7. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 6, gli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 sono la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza definite dal presente decreto.

8. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui agli articoli 35, comma 2, e 35-ter, comma 2, con riferimento ai gestori di OICVM, sono rese accessibili tramite l'ESAP e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni del gestore a cui le informazioni fanno riferimento;

b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del gestore come specificato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

9. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 8, la Banca d'Italia è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.

10. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 195-bis relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), avverso i quali non è stato presentato ricorso, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse in un formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dai seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni dell'OICVM a cui le informazioni fanno riferimento;

b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del gestore e l'identificativo dell'OICVM, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

11. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 10, la Consob e la Banca d'Italia sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definiti dal presente decreto.

12. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 64-bis, comma 3, e 69, comma 2, lettere c), d) e f), le impre-

se di investimento, i gestori del mercato o gli emittenti trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 14 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;

b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento, del gestore di mercato o dell'emittente, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

13. A decorrere dal 10 gennaio 2030, l'emittente può trasmettere la ricerca da esso sponsorizzata di cui all'articolo 21-bis, comma 3, e relative disposizioni di attuazione, al pertinente organismo di raccolta quale definito dall'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, corredata di metadati che specifichino che le informazioni sono conformi al codice di condotta dell'Unione europea per la ricerca sponsorizzata dall'emittente. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;

b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, del gestore del mercato o dell'emittente come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento, del gestore di mercato o dell'emittente, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;



d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

14. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui ai commi 12 e 13, sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859:

a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, per le informazioni di cui agli articoli 21-bis, comma 3, e 69, comma 2, lettere c), d) e f);

b) la Consob e la Banca d'Italia, per le informazioni di cui all'articolo 64-bis, comma 3, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definiti dal presente decreto.

15. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 66-ter, commi 1, 2 e 3, 66-quater, commi 2, 3, 4 e 5, e 195-bis relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di mercati degli strumenti finanziari e delle disposizioni sulla distribuzione assicurativa sono rese accessibili tramite l'ESAP, sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o del gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento;

b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento o del gestore del mercato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

16. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 15, la Consob e la Banca d'Italia sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definiti dal presente decreto.

17. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 31, comma 4, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni dell'agente collegato a cui le informazioni fanno riferimento;

b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'agente collegato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

18. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 17, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.;

c) all'articolo 195-ter:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonché alle sanzioni penali applicate dall'autorità giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM e comunicano all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative irrogate, per le quali le medesime Autorità sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 4-septies.3 del presente decreto e degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91.»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Comunicazione all'ABE, all'AESFEM e all'ESAP sulle sanzioni applicate».

3. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera s-quinquies), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

b) dopo la lettera s-quinquies) è aggiunta la seguente: «s-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

c) all'articolo 24, comma 5, le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo»;

d) dopo l'articolo 26-quater è inserito il seguente:

«Art. 26-quinquies (Recepimento dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 - AuD -). — 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 24, 26 e 26-quater sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse in un formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:



a) tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa di revisione legale a cui le informazioni fanno riferimento;

b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di revisione legale, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza di cui al capo VII.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 7 sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa di revisione legale a cui le informazioni fanno riferimento;

b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di revisione legale, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.»

4. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n-*quies*) è inserita la seguente:

«n-*sexies*) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

b) al titolo XIV, dopo il capo IV è inserito il seguente:

«Capo IV-*bis*. - Punto di accesso unico europeo (ESAP) -

«Art. 209-*bis* (Recepimento degli articoli 7 e 13 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modificano, rispettivamente, la direttiva 2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 - Solvency II - e la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016 - IDD -).

— 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 47-*septies*, comma 1 e 216-*novies*, comma 1, le imprese e le ultime società controllanti italiane di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 4 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni dell'impresa a cui le informazioni fanno riferimento;

b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) le dimensioni dell'impresa per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 237, commi 1 e 2, e 247, comma 1, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse in un formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dai seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni dell'impresa a cui le informazioni fanno riferimento;

b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 325-*ter* relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni e delle altre misure per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione



e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni del soggetto a cui le informazioni fanno riferimento;

b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del soggetto, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'IVASS è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.»

5. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3:

1) alla lettera e), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «,»;

2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

b) dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

«Art. 18-ter (Recepimento dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2016/2341/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 -). — 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli articoli 5-octies, comma 3, 6, comma 5-quater, e 17-bis, i fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, le società che gestiscono fondi pensione aperti, nonché i fondi pensione già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della capitalizzazione, trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento

(UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni del fondo pensione a cui le informazioni fanno riferimento;

b) l'identificativo della persona giuridica che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

2. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili tramite l'ESAP, la Covip è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 19-quinquies, comma 4, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni della persona alla quale è stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura a cui le informazioni fanno riferimento;

b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica alla quale è stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, la Covip è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.»

6. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nella presente legge si intende per “ESAP” il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;



b) al titolo I-bis, capo IV, dopo l'articolo 7-septiesdecies è aggiunto il seguente:

«Art. 7-septiesdecies.1 (Recepimento dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2019/2162/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 - Covered Bonds Directive -). — 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 7-septiesdecies, gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni bancarie garantite trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite a cui le informazioni fanno riferimento;

b) l'identificativo della persona giuridica dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) le dimensioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 7-viciessemel, comma 2, 7-noviesdecies, comma 1 e 7-viciesbis, comma 3, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite a cui le informazioni fanno riferimento;

b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo comma 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3 la Banca d'Italia è organismo di raccolta.».

7. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente:

«l-quater) “ESAP”: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;

b) all'articolo 145-ter:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La Banca d'Italia comunica all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative applicate per le quali è organismo di raccolta ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91.»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Comunicazione all'ABE e all'ESAP sulle sanzioni applicate».

8. All'articolo 96, comma 4, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le parole: «144-quater, 145, 145-quater» sono sostituite dalle seguenti: «144-quater, 145, 145-ter, 145-quater».

Art. 3.

Disposizioni di recepimento dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 - direttiva Accounting

1. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le imprese di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, trasmettono, contemporaneamente alla loro pubblicazione, i seguenti documenti all'organismo di raccolta di cui al comma 4 al fine di renderli accessibili tramite l'ESAP:

a) la relazione sulla gestione, la relazione sulla gestione consolidata, comprese, per entrambe le relazioni, le informazioni richieste dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

b) il bilancio d'esercizio;

c) il bilancio consolidato;

d) la relazione di revisione;



e) l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 125 del 2024;

f) le relazioni sulla sostenibilità concernenti le imprese di paesi terzi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 125 del 2024 e la relativa attestazione della conformità;

g) la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 125 del 2024;

h) la relazione sui pagamenti effettuati ai governi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139;

i) la relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2015.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni sociali a cui le informazioni fanno riferimento, nonché, se l'impresa che comunica informazioni è un'impresa figlia esentata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 125 del 2024, la denominazione sociale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo;

b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa e, se l'impresa che comunica informazioni è un'impresa figlia esentata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 125 del 2024, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) le dimensioni dell'impresa per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) il settore o i settori industriali delle attività economiche dell'impresa, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859;

e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

3. Se un'impresa ha trasmesso le informazioni di cui al comma 1 all'organismo di raccolta di cui al comma 4, lettera a), per renderle accessibili tramite l'ESAP, si considera che tale impresa abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 1 a condizione che tali informazioni soddisfino tutti i requisiti sui metadati di cui al comma 2.

4. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili tramite l'ESAP, sono organismi di raccolta:

a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le informazioni trasmesse dagli emittenti quotati sui mercati regolamentati e per quelli negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione registrati come mercati di crescita per le PMI ai sensi dell'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

b) il registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio che si avvalgono del gestore del sistema informativo nazionale, per le informazioni trasmesse dalle restanti imprese.

Art. 4.

Disposizioni di recepimento dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 - CRD IV

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e all'articolo 195-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché le informazioni inerenti alle denominazioni dei G-SII e degli O-SII e la rispettiva sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato di cui all'articolo 131, paragrafo 12, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni della persona fisica o ente a cui le informazioni fanno riferimento;

b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia è organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza e sanzionatori a essa attribuiti, anche



secondo il riparto di competenze di cui al regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, ove applicabile.

Art. 5.

Disposizioni di recepimento dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 - BRRD

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 69-*quaterdecies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 55-*quater* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'entità pertinente trasmette tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al comma 2 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni dell'entità pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;

b) l'identificativo della persona giuridica dell'entità pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) le dimensioni dell'entità pertinente per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 1 la Banca d'Italia è organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione a essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento (UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 70, comma 4, 75-*bis* e 145, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e per le SIM, individuate dall'articolo 55-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le informazioni di cui agli articoli 56 e 195-*bis* del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di risana-

mento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento sono rese accessibili tramite l'ESAP, sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni dell'ente pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;

b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, la Banca d'Italia è organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione a essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento (UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili.

5. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 19-*bis*, comma 9, 32, comma 3 e 37, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e agli articoli 145, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e 195-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni dell'ente pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;

b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

6. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 5, la Banca d'Italia è organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione ad essa attribuiti, anche secondo il riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento (UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili.



Art. 6.

Disposizioni di recepimento dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 – IFD

1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 44 della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, le imprese di investimento o le imprese madri trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o dell'impresa madre a cui le informazioni fanno riferimento;

b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento o dell'impresa madre, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento o dell'impresa madre, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859.

2. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili tramite l'ESAP, la Banca d'Italia è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 195-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:

a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento;

b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;

d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al comma 3, la Banca d'Italia è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.

Art. 7.

Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023

1. A decorrere dal 10 luglio 2026, per le informazioni di cui agli articoli 11-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012 e 21-bis, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 2017/1129 la Consob è organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2028, organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è:

a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le informazioni di cui agli articoli 17, paragrafi 1 e 2, e 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

b) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014/UE;

c) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 29-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014;

d) la Consob e l'Ivass per le informazioni di cui all'articolo 29-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1286/2014, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definite dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

e) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 28-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016;

f) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le informazioni di cui all'articolo 28-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011, secondo le rispettive attri-



buzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, come definite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

g) la Covip per le informazioni di cui all'articolo 70-*bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019;

h) la Covip, l'Ivass, la Banca d'Italia e la Consob per le informazioni di cui all'articolo 70-*bis*, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, come definite dal decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;

i) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le informazioni di cui all'articolo 18-*bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, definite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è:

a) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 13-*bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

b) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le informazioni di cui all'articolo 32-*bis*, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, come definite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

c) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-*ter*, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per le informazioni di cui all'articolo 110-*bis*, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e per le informazioni di cui all'articolo 15-*bis*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023.

Art. 8.

Notifica all'ESMA della designazione degli organismi di raccolta

1. Entro il 9 gennaio 2028, ovvero entro il 9 gennaio 2030, secondo i termini stabiliti dalle disposizioni della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, al fine di rendere le informazioni di cui al presente decreto accessibili tramite l'ESAP, la designazione degli organismi di raccolta, come definiti dall'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, è notificata all'ESMA.

Art. 9.

Identificativo della persona giuridica

1. Ogni soggetto persona giuridica su cui ricade un obbligo di trasmissione informativa all'ESAP deve ottenere preventivamente l'identificativo della persona giuridica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

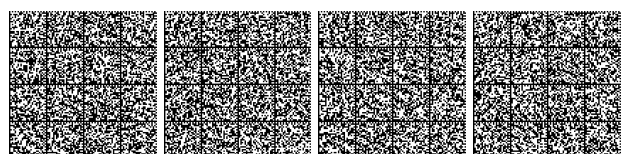
Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).



Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ov-

vero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativa con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzional-



mente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024»:

«Art. 22 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per

quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e in particolare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/2864 e l'attuazione del regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE) 2023/2869, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;

b) designare gli organismi di raccolta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2859, per lo svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 3 e 5 del medesimo regolamento e dalle discipline dell'Unione europea richiamate dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento (UE) 2023/2869, tenendo conto delle funzioni attualmente spettanti alle diverse autorità competenti nei settori interessati e assicurare che gli stessi organismi dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle disposizioni europee di cui al presente articolo;

c) esercitare, ove ritenuto opportuno, l'opzione normativa in materia di formato elettronico dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/2859, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi, della necessità di garantire la competitività del quadro normativo nazionale e la tutela dei destinatari di tali informazioni finanziarie e non finanziarie, nonché l'integrità e la qualità dei servizi offerti dal punto di accesso unico europeo;

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità interessate, secondo le rispettive competenze;

e) disciplinare, ove occorrenti, forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

— La direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo è pubblicata nella GUUE Serie L del 20 dicembre 2023.

— Il regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità è pubblicato nella GUUE Serie L del 20 dicembre 2023.

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998.

— La legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 4 maggio 1999.

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005.



— Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2005.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2010.

— Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 15 settembre 2015, n. 214.

— Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2015.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il riferimento alla direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023) è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) testo unico bancario, di seguito denominato TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) testo unico della finanza, di seguito denominato TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b-bis) codice delle assicurazioni private, di seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;

b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti autorità di vigilanza;

c) banca: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del TUB;

d) istituto di moneta elettronica, di seguito denominato IMEL: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del TUB;

e) impresa di assicurazione: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del CAP;

f) imprese di investimento: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del TUF;

g) impresa regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea;

h) società di gestione patrimoniale: le società di gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e o-bis), del TUF;

h-bis) gestore di fondi di investimento alternativi: la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA (gestore di FIA UE o GEFIA UE) ovvero la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE);

h-ter) FIA: gli organismi collettivi del risparmio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;

i) impresa di riassicurazione: un'impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera cc), del CAP;

j)

m) settore finanziario: il settore composto di una o più delle seguenti imprese:

1) una banca; una società che esercita, in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2) a 12), TUB o altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento; una società strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB (settore bancario);

2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa (settore assicurativo);

3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento).

4)

n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3;

o) settore finanziario di maggiori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, più elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;

p) settore finanziario di minori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, meno elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;

q) impresa madre: un'impresa che controlla un'altra impresa;

r) impresa figlia: un'impresa soggetta al controllo di un'altra impresa; tutte le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate imprese figlie dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;

s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha comunque partecipazione quando un soggetto è, direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa. Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;

s-bis) partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP;

t) gruppo: un insieme di imprese composto dalla impresa madre, dalle imprese figlie e dalle società in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonché dalle imprese soggette a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie e da quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse;

t-bis) controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB, all'articolo 72 del CAP;

u) stretti legami: i legami tra due o più persone fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un legame di controllo o una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;

v) società di partecipazione finanziaria mista: un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;

z) autorità competenti: le autorità nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo;

aa) autorità competenti rilevanti:

1) le autorità competenti dei Paesi dell'Unione europea preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente ad un conglomerato finanziario in particolare sulla capogruppo di un settore;



2) il coordinatore se diverso dalle autorità di cui al numero 1;

3) le altre autorità competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorità di cui ai numeri 1 e 2; queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in altri Stati comunitari, specie se essa supera il 5 per cento, e dell'importanza all'interno del conglomerato di qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro Stato membro;

bb) autorità di vigilanza italiana: le autorità di vigilanza italiane competenti sui settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento;

cc) operazioni intragruppo: tutte le operazioni in cui l'adempimento di un'obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito, a favore delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario dipende, direttamente o indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o da qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami;

dd) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale, di portata tale da compromettere la solvibilità o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei rischi precedenti;

ee) requisiti di adeguatezza patrimoniale complessivi: l'ammontare minimo dei fondi propri di un'impresa regolamentata a fronte dei rischi complessivi della propria attività, calcolato per le singole imprese in base alle rispettive norme settoriali;

ff) vigilanza supplementare a livello di conglomerato: la vigilanza ulteriore, rispetto a quella prevista da ogni ordinamento nazionale di settore, che si effettua considerando unitariamente il conglomerato finanziario, ai fini stabiliti all'articolo 2, comma 1;

ff-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

ff-ter) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, e 195-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n., come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 (Definizioni). — 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le società e la borsa;

c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

d) "IVASS": L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

d-ter) "UE": l'Unione europea;

d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;

d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)": il sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;

d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale;

d-quinquies) "banca": la banca come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario;

d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;

e) "società di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento;

e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria di una decisione dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4;

f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o "impresa di investimento UE": l'impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso dall'Italia;

g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attività è corrispondente a quella di un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attività di investimento;

h)

i) "società di investimento a capitale variabile" (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;

i.1) "società di investimento a capitale variabile in gestione interna" (Sicav in gestione interna): la Sicav che gestisce direttamente il proprio patrimonio;

i.2) "società di investimento a capitale variabile in gestione interna autorizzata" (Sicav in gestione interna autorizzata): la Sicav in gestione interna iscritta all'albo di cui all'articolo 35-ter;

i.3) "società di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): la Sicav che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38;



i-bis) “società di investimento a capitale fisso” (Sicaf): l’Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;

i-bis.1) “società di investimento a capitale fisso in gestione interna” (Sicaf in gestione interna): la Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio;

i-bis.2) “società di investimento a capitale fisso in gestione interna autorizzata” (Sicaf in gestione interna autorizzata): la Sicaf in gestione interna iscritta all’albo di cui all’articolo 35-ter;

i-bis.3) “società di investimento a capitale fisso sotto soglia registrata” (Sicaf sotto soglia registrata): la Sicaf in gestione interna iscritta nel registro di cui all’articolo 35-quaterdecies che gestisce il proprio patrimonio nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter;

i-bis.4) “società di investimento a capitale fisso in gestione esterna” (Sicaf in gestione esterna): la Sicaf che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall’articolo 38;

i-ter) “personale”: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

i-quater)

i-quater.1) “società di partenariato”: l’Oicr chiuso costituito in forma di società in accomandita per azioni con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante l’offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto;

i-quater.2) “società di partenariato in gestione interna”: la società di partenariato che gestisce direttamente il proprio patrimonio;

i-quater.3) “società di partenariato in gestione interna autorizzata”: la società di partenariato in gestione interna iscritta all’albo di cui all’articolo 35-novies.2;

i-quater.4) “società di partenariato sotto soglia registrata”: la società di partenariato in gestione interna iscritta nel registro di cui all’articolo 35-quaterdecies che gestisce il proprio patrimonio nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter;

i-quater.5) “società di partenariato in gestione esterna”: la società di partenariato che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall’articolo 38-bis;

i-quater.6) “private equity e venture capital”: l’attività che consiste nell’investimento in imprese non quotate nei mercati regolamentati, attraverso strumenti di capitale, di debito, o altre forme similari, incluso l’investimento ulteriore nelle predette imprese successivamente all’eventuale ammissione delle stesse alla quotazione;

j) “fondo comune di investimento”: l’Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;

k) “Organismo di investimento collettivo del risparmio” (Oicr): l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito nelle attività di cui all’articolo 39-bis in base a una politica di investimento predeterminata;

k-bis) “Oicr aperto”: l’Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d’offerta dell’Oicr;

k-ter) “Oicr chiuso”: l’Oicr diverso da quello aperto;

l) “Oicr italiano”: il fondo comune d’investimento, la Sicav, la Sicaf e la società di partenariato;

m) “Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari italiani” (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;

m-bis) “Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE” (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia;

m-ter) “Oicr alternativo italiano” (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicaf e la società di partenariato rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011;

m-ter.1) “Oicr societario in gestione esterna”: la Sicav in gestione esterna, la Sicaf in gestione esterna e la società di partenariato in gestione esterna;

m-quater) “FIA italiano riservato”: il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all’articolo 39;

m-quater.1) “FIA italiano immobiliare”: il fondo comune di investimento e la Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri, nella misura indicata dal regolamento di cui all’articolo 39;

m-quater.2) “partecipazioni in società immobiliari”: le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;

m-quinquies) “Oicr alternativo UE” (FIA UE-): l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, costituito in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia;

m-sexies) “Oicr alternativo non UE” (FIA non UE): l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, costituito in uno Stato non appartenente all’Unione europea;

m-septies) “fondo europeo per il venture capital” (EuVECA): l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013;

m-octies) “fondo europeo per l’imprenditoria sociale” (EuSEF): l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;

m-octies.1) “fondo di investimento europeo a lungo termine” (ELTIF): l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;

m-octies.2) “fondo comune monetario” (FCM): l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131;

m-novies) “Oicr feeder”: l’Oicr che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell’Oicr master;

m-decies) “Oicr master”: l’Oicr nel quale uno o più Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività;

m-undecies) “clienti professionali o investitori professionali”: i clienti professionali ai sensi dell’articolo 6, commi 2-quater, lettere d-bis) e d-ter), e 2-sexies, nonché gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

m-undecies.1) “Business Angel”: gli investitori a supporto dell’innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell’ultimo triennio;

m-duodecies) “clienti al dettaglio o investitori al dettaglio”: i clienti o gli investitori che non sono clienti professionali o investitori professionali;

n) “gestione collettiva del risparmio”: il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi;

o) “società di gestione del risparmio” (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia che presta il servizio di gestione collettiva del risparmio;

o.1) “società di gestione del risparmio autorizzata” (Sgr autorizzata): la società di gestione del risparmio iscritta all’albo di cui all’articolo 35;

o.2) “società di gestione del risparmio sotto soglia registrata” (Sgr sotto soglia registrata): la Sgr iscritta nel registro di cui all’articolo 35-quaterdecies che gestisce FIA italiani nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter;



o-bis) “società di gestione UE”: la società autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, che esercita l’attività di gestione di uno o più OICVM;

p) “gestore di FIA UE” (GEFIA UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, che esercita l’attività di gestione di uno o più FIA;

q) “gestore di FIA non UE” (GEFIA non UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all’UE, che esercita l’attività di gestione di uno o più FIA;

q-bis) “gestore”: la Sgr, la Sicav in gestione interna, la Sicaf in gestione interna, la società di partenariato in gestione interna, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM;

q-bis.1) “gestore autorizzato”: la Sgr autorizzata, la Sicav in gestione interna autorizzata, la Sicaf in gestione interna autorizzata, la società di partenariato in gestione interna autorizzata, il gestore di ELTIF, il gestore di FCM, nonché i gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e i gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, italiani;

q-bis.2) “gestore di FIA sotto soglia registrato” (GEFIA sotto soglia registrato): la società di gestione del risparmio sotto soglia registrata, la Sicaf sotto soglia registrata e la società di partenariato sotto soglia registrata;

q-ter) “depositario di Oicr”: il soggetto autorizzato nel paese di origine dell’Oicr ad assumere l’incarico di depositario;

q-quater) “depositario dell’Oicr master o dell’Oicr feeder”: il depositario dell’Oicr master o dell’Oicr feeder ovvero, se l’Oicr master o l’Oicr feeder è un Oicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario;

q-quinquies) “quote e azioni di Oicr”: le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav, le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf e delle società di partenariato;

r) “soggetti abilitati”: le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr autorizzate, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav in gestione interna autorizzate, le Sicaf in gestione interna autorizzate, le società di partenariato in gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF, i gestori di FCM, nonché i gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e i gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, italiani, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale in Italia autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento;

r-bis) “Stato di origine della società di gestione armonizzata”: lo Stato dell’UE dove la società di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale;

r-ter) “Stato di origine dell’OICR”: Stato dell’UE in cui l’OICR è stato costituito;

r-ter.1) “indice di riferimento” o “benchmark”: l’indice di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011;

r-ter.2) “amministratore di indici di riferimento”: la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;

r-quater) “rating del credito”: un parere relativo al merito creditizio di un’entità, così come definito dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009;

r-quinquies) “agenzia di rating del credito”: una persona giuridica la cui attività include l’emissione di rating del credito a livello professionale;

s) “servizi ammessi al mutuo riconoscimento”: le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B dell’Allegato I al presente decreto, autorizzati nello Stato dell’UE di origine;

t) “offerta al pubblico di prodotti finanziari”: ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;

u) “prodotti finanziari”: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;

v) “offerta pubblica di acquisto o di scambio”: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati dalla Consob con proprio regolamento; non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;

w) “emittenti quotati”: i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l’emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell’Unione europea iscritti nell’elenco annesso di cui all’articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;

w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi dell’articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-bis.2) «prodotto d’investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIIP»: un investimento ai sensi dell’articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell’articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;

w-bis.4) «ideatore di prodotti d’investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»: un soggetto di cui all’articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di cui all’articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un cliente ai sensi dell’articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-bis.7) “gestore del mercato”: il soggetto che gestisce e/o amministra l’attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamentato stesso;

w-ter) “mercato regolamentato”: sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III;

w-quater) “emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine”:

1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea, aventi sede legale in Italia;

2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea, aventi sede legale in Italia;



3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta;

4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;

4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;

w-quater. 1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet;

w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;

w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte:

1) l'amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;

2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4;

3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorità di altri Stati dell'Unione europea;

w-septies) "depositari centrali di titoli o depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli;

w-octies) "Definizioni relative alle obbligazioni verdi europee" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023:

1) "obbligazione verde europea" o "EuGB": la denominazione disciplinata al regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023;

2) "obbligazione commercializzata come ecosostenibile": un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (UE) 2023/2631;

3) "obbligazione legata alla sostenibilità": un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 6) del regolamento (UE) 2023/2631;

w-novies) "sistema di intelligenza artificiale": il sistema come definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689, del Parlamento e del Consiglio, del 13 giugno 2024;

w-decies) "rischi informatici": qualunque circostanza ragionevolmente identificabile in relazione all'uso dei sistemi informatici e di rete che, qualora si concretizzi, può compromettere la sicurezza dei sistemi informatici e di rete, di eventuali strumenti o processi dipendenti dalle tecnologie, di operazioni e processi, oppure della fornitura dei servizi causando effetti avversi nell'ambiente digitale o fisico;

w-undecies) "ESAP": il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.

Omissis.

«Art. 195-ter (Comunicazione all'ABE, all'AESFEM e all'ESAP sulle sanzioni applicate).— 1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche alle Sim, alle imprese di investimento UE e alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche ai sensi degli articoli 189, 190, 190.3, 190-bis, 194-ter, 194-ter.1 e 194-bis.1 ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.

1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonché alle sanzioni penali applicate dall'autorità giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM e comunicano all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative irrogate, per le quali le medesime Autorità sono organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 4-septies.3 del presente decreto e degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1 e 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE», come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 (Definizioni). — 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "affiliata di una società di revisione legale": un ente legato alla società di revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo;

a-bis) "attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità": l'incarico finalizzato al rilascio di una relazione contenente le conclusioni espresse dal revisore della sostenibilità o dalla società di revisione legale conformemente all'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e all'articolo 14-bis del presente decreto;

b) "Codice delle assicurazioni private": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private;

c) "enti di interesse pubblico": le società individuate ai sensi dell'articolo 16;

c-bis) "enti sottoposti a regime intermedio": le società individuate ai sensi dell'articolo 19-bis;

d) "ente di revisione di un Paese terzo": un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, ove applicabile, svolge un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis);

e) "gruppo": l'insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

f) "Paese terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

f-bis) "principi di revisione internazionali": i principi di revisione internazionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC 1) e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale;

g) "Registro/Registro dei revisori legali": il registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

h) "relazione di revisione legale": la relazione del revisore legale o della società di revisione legale di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, all'articolo 10 del regolamento n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

h-bis) "relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità": la relazione del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale di cui all'articolo 14-bis;



h-ter) “rendicontazione di sostenibilità”: la rendicontazione di sostenibilità quale definita all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;

i) “responsabile/responsabili dell’incarico”:

1) il revisore legale o i revisori legali ai quali è stato conferito l’incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione;

2) nel caso in cui l’incarico di revisione legale sia stato conferito ad una società di revisione legale, il revisore legale o i revisori legali designati dalla società di revisione legale come responsabili dell’esecuzione della revisione legale per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di revisione;

i-bis) “responsabile/responsabili chiave della revisione”:

1) il responsabile/i responsabili dell’incarico come definiti alla lettera *i)* del presente articolo;

2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una società di revisione legale come i responsabili dell’esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonché il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle società controllate significative;

i-ter) “responsabile/responsabili dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità”:

1) il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità a cui è stato conferito l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firmano la relazione di attestazione;

2) nel caso in cui l’incarico di attestazione sia stato conferito a una società di revisione legale, il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità designati dalla società di revisione legale come responsabili dell’esecuzione dell’incarico di attestazione per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;

i-quater) “responsabile/responsabili chiave della sostenibilità”:

1) il responsabile o i responsabili dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità come definiti alla lettera *i-ter*);

2) nel caso di un incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un gruppo, i revisori della sostenibilità designati da una società di revisione legale come i responsabili dell’attestazione della rendicontazione consolidata nonché i revisori della sostenibilità designati dalle società controllate significative in qualità di responsabili dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;

l) “rete”: la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che:

1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o

2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o

3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l’utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali;

m) «revisione legale»: la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell’Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;

n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;

n-bis) “revisore della sostenibilità”: il revisore legale di cui alla lettera *n)* abilitato anche allo svolgimento dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità alle disposi-

zioni del presente decreto legislativo ovvero il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in un altro Stato membro dell’Unione europea in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalle direttive 2014/56/UE e (UE) 2022/2464;

o) “revisore di un Paese terzo”: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d’esercizio o consolidato o, se del caso, un incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all’abilitazione all’esercizio della revisione legale;

p) “revisore del gruppo”: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;

p-bis) “revisore della sostenibilità del gruppo”: il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricati dell’attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità;

q) “società di revisione legale”: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto e iscritta nel Registro ovvero un’impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;

r) “TUB”: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

r-bis) “principi di attestazione internazionali”: i principi internazionali di attestazione e altri principi correlati definiti dall’International Federation of Accountants (IFAC) tramite l’International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini dell’attestazione in materia di sostenibilità;

r-ter) “principi di etica e indipendenza internazionali”: i principi di etica e indipendenza internazionali definiti dall’International Federation of Accountants (IFAC) tramite l’International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA);

s) “TUF”: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

s-bis) “piccole imprese”: le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro;

3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l’esercizio;

s-ter) “Stato membro di origine”: uno Stato membro nel quale un revisore legale o una società di revisione legale sono abilitati ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;

s-quater) “Stato membro ospitante”: uno Stato membro nel quale un revisore legale abilitato nel proprio Stato membro di origine aspira altresì ad ottenere l’abilitazione o uno Stato membro nel quale una società di revisione legale abilitata nel proprio Stato membro di origine aspira ad essere iscritta al registro o è iscritta al registro ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera *f-bis*);

s-quinquies) “Regolamento europeo”: regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico;

s-sexies) *ESAP*: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023..»

«Art. 24 (Provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze). — 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione della sostenibilità, può applicare le seguenti sanzioni:

a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;



b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione o la relazione di attestazione non soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis;

c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquanta mila euro;

e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;

f) la sospensione dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità;

g) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità;

h) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità per un periodo non superiore a tre anni;

i) la cancellazione dal Registro del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;

b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2.

4. Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa comminata per violazione delle disposizioni del *presente articolo*, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione.

6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresì pubblicate le informazioni concernenti lo stato e l'esito dell'impugnazione medesima.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze può pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni:

a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione;

b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;

c) se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.

8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze quando accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, può, tenendo conto della loro gravità:

a) applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro;

b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 (*Definizioni*). — 1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:

a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3;

b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;

c) attività assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;

d) attività riassicurativa:

1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;

2) la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorità competente dello Stato membro di origine e che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;

e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;

f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio;

g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;

g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) "AEAP" o "EIOPA": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

2) "ABE" o "EBA": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

3) "AESFEM" o "ESMA": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

g-ter) autorità di vigilanza sul gruppo: l'autorità di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo 207-sexies;

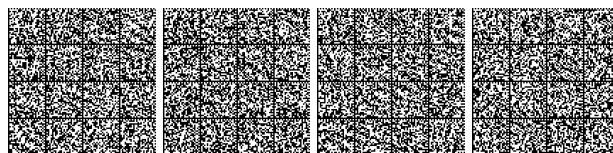
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

l-bis) collegio delle autorità di vigilanza: una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza del gruppo;

l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa;



l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilità o la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;

m-bis) controparte centrale autorizzata: una controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che è stata riconosciuta in base all'articolo 25 dello stesso Regolamento;

m-ter) consulenza: l'attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione;

n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorché alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni;

n.1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione;

n-bis) distribuzione di probabilità prevista: funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilità di realizzazione;

n-ter) "ECAI" o "agenzia esterna di valutazione del merito di credito": un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento;

n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attività, derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio può essere compensato dal risultato più favorevole di un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati;

n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un'attività, direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa;

n-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023;

o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;

p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303;

q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285;

q-bis) funzione: in un sistema di governo societario, la capacità interna all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la revisione interna e la funzione attuariale;

r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:

1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);

2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;

3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionie duecentomila euro;

2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionie ottocentomila euro;

3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità.

Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;

r-bis) gruppo: un gruppo:

1) composto da una società partecipante o controllante, dalle sue società controllate o da altre entità in cui la società partecipante o controllante o le sue società controllate detengono una partecipazione, nonché da società legate da direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96; ovvero

2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che può includere anche mutue assicuratrici o altre società di tipo mutualistico, a condizione che:

2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e

2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l'impresa controllante o partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate;

s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;

t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

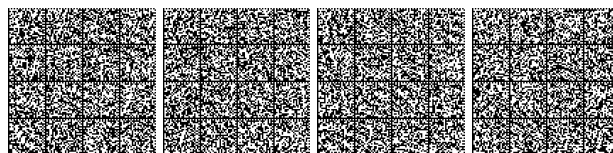
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;

u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive;

v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;

aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di



tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *bb-bis*);

bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *bb-bis*): una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *bb-bis*), sempreché almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;

bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;

cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive;

cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attività riassicurativa;

cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:

1) un ente creditizio, un ente finanziario o una società strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del regolamento (UE) 575/2013;

2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *t*), *aa*) e *cc*);

3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;

4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *bb-bis*);

cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa;

cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione riassicurativa;

cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera *d*), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) l'attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa;

2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio;

3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attività professionale principale;

dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 19;

ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;

gg)

hh)

ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;

ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un importo monetario ad una data distribuzione di probabilità prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione;

ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica;

ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida, direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento;

mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;

mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di una società, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona o comunque di una percentuale che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale società

mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;

nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;

oo)

pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;

qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato;

rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2;

ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include:

1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);

2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;



3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;

4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;

5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;

tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione;

uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;

vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa; con riferimento all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per conto dell'intermediario stesso;

vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;

2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto;

vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta in forma di rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazione del rischio di mercato;

vv-bis.2) rischio di liquidità: il rischio che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti ed altre attività per regolare i propri impegni finanziari al momento della relativa scadenza;

vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilità dei prezzi di mercato delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari;

vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle riserve tecniche;

vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni;

vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di salvaguardia della stabilità finanziaria delle imprese, in particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni di crisi;

vv-bis.7) società controllante: una società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;

vv-bis.8) società controllata: una società sulla quale è esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;

vv-bis.9) società partecipante: la società che detiene una partecipazione;

vv-bis.10) società partecipata: la società in cui è detenuta una partecipazione;

vv-ter) società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassi-

curazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo;

vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che:

1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e

2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;

zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo: uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera *bbb)* nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera *bbb)* sede della stessa cui si riferisce il contratto;

ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera *bbb)* dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera *bbb)*;

eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

fff) Stato membro di ubicazione del rischio:

1) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguarda beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;

2) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* di immatricolazione, quando l'assicurazione riguarda veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;

3) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;

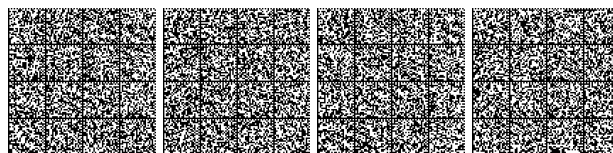
4) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;

4-bis) nel caso in cui un veicolo è spedito da uno Stato membro ad un altro, a seconda della scelta della persona responsabile della copertura della responsabilità civile, lo Stato membro di immatricolazione o, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente, lo Stato membro di destinazione, per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;

4-ter) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo;

ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con riferimento all'intermediazione, se l'intermediario è una persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo Stato di residenza dell'intermediario; se è una persona giuridica, si intende lo Stato membro in cui è situata la sede legale, o se assente, la sede principale, da intendersi come il luogo a partire dal quale è gestita l'attività principale;

ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi; con riferimento all'intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi;



hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;

iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:

1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;

2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;

3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;

4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'IVASS, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

iii.1) vendita a distanza: qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;

iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di trasferire una parte o la totalità dei rischi ad un terzo;

III) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;

ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;

ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;

qqq) unità da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

rrr) veicolo:

1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:

1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o

1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;

2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;

3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera *rrr*) del comma 1, le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli ai sensi del presente codice.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 (*Ambito di applicazione e definizioni*). — 1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto limitano le proprie attività alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate.

2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.

3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:

a) “forme pensionistiche complementari collettive”: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da *a*) a *h*), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;

b) “forme pensionistiche complementari individuali”: le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;

c) “COVIP”: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;

c-bis) “SEVIF”: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) “AEAP” o “EIOPA”: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

2) “ABE” o “EBA”: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

3) “AESFEM” o “ESMA”: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) “Comitato congiunto”: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) “CERS” o “ESBR”: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) “Autorità di vigilanza degli Stati membri”: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

c-ter) “aderenti” o “iscritti”: le persone, diverse dai beneficiari, che hanno aderito a una forma pensionistica complementare;

c-quater) “beneficiari”: le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche;

c-quinquies) “funzione fondamentale”: nell'ambito del sistema di governo di una forma pensionistica complementare una capacità interna di svolgere compiti pratici: un sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna e la funzione attuariale;

c-sexies) “impresa promotrice”: un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualità di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa contributi a una forma;

c-septies) “potenziali aderenti”: le persone che hanno diritto ad aderire a una forma pensionistica complementare;

c-octies) “rischi biometrici”: rischi relativi a morte, invalidità e longevità;

c-nonies) “rischio operativo”: il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni;

c-decies) “Stato membro”: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;



c-undecies) “Stato membro di origine”: lo Stato membro in cui la forma pensionistica è stata registrata o autorizzata e in cui è situata la sua amministrazione principale e, cioè, il luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche;

c-duodecies) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l’impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari;

c-terdecies) “Stato aderente allo Spazio economico europeo”: uno Stato aderente all’accordo di estensione della normativa dell’Unione europea in materia, fra l’altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all’Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

c-quaterdecies) “attività transfrontaliera”: l’attività che comporta la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari è disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine;

c-quinquiesdecies) “supporto durevole”: uno strumento che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari di conservare le informazioni a loro fornite in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;

d) “TFR”: il trattamento di fine rapporto;

e) “TUIR”: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e-bis) “ESAP”: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.

4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell’articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di “fondo pensione”, la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.».

— Si riporta il testo dell’articolo 1 della citata legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (*Ambito di applicazione e definizioni*). — 1. La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:

a) il cessionario sia una società prevista dall’articolo 3;

b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all’attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.

1-bis. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l’acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società di cartolarizzazione. Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla società emittente i titoli. Nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all’articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall’articolo 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione.

1-ter. Le società di cartolarizzazione di cui all’articolo 3 possono, anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e *1-bis* del presente articolo ovvero all’articolo 7, comma 1, lettera *a)*, concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro, direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresì i compiti indicati all’articolo 2, comma 3, lettera *c)*;

b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l’erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) la banca o l’intermediario finanziario di cui alla lettera *a)* trattenga un significativo interesse economico nell’operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia.

1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma *1-ter* abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall’escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l’articolo 7, comma 2-*octies*, della presente legge.

2. Nella presente legge si intende per “testo unico bancario” il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2-bis. Nella presente legge si intende per “ESAP” il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.».

— Si riporta il testo dell’articolo 1 e 145 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 (*Definizioni*). — 1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:

a) “autorità creditizie” indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia;

a-bis) “autorità di risoluzione” indica la Banca d’Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell’ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento, nonché un’autorità non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione;

b) “banca” indica l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria;

b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea;

c) “CICR” indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

d) “CONSOB” indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d-bis) “COVIP” indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;

e) “IVASS” indica l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

e-bis) “MVU” indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;

e-ter) “Disposizioni del MVU” indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;

e-quater) «UIF» indica l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;



e-*quiquies*) «MRU»: indica il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;

f)

g) «Stato dell'Unione europea» indica lo Stato membro dell'Unione europea;

g-bis) «Stato di origine» indica lo Stato dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP è stato autorizzato all'esercizio dell'attività;

g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi;

h) «Stato terzo» indica lo Stato non membro dell'Unione europea;

h-bis) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) «ABE»: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) «AEAP»: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3) «AESFEM»: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) «Comitato congiunto»: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) «CERS»: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) «Autorità di vigilanza degli Stati membri»: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

h-ter) «Stato partecipante al MVU» indica uno Stato dell'Unione europea la cui moneta è l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU;

i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

l) «autorità competenti» indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari;

l-bis) «autorità antiriciclaggio» indica le autorità responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;

l-ter) «autorità di vigilanza su base consolidata» indica l'autorità di vigilanza su base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013;

m)

l-quater) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;

b) «banca dell'Unione europea»: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;

c) «banca di Stato terzo»: ogni impresa avente sede legale in uno Stato terzo in cui è autorizzata a prestare una o più attività per le quali, se fosse stabilita in Italia, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) «soggetto significativo»: i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU;

d-bis) «soggetto meno significativo»: i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d)

e) «succursale»: una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività a cui la banca o l'istituto è stato autorizzato;

f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:

1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);

3) leasing finanziario;

4) prestazione di servizi di pagamento;

5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4;

6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

- cambi;

- strumenti finanziari a termine e opzioni;

- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;

- valori mobiliari;

8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;

11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

13) servizi di informazione commerciale;

14) locazione di cassette di sicurezza;

15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità dell'Unione europea, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.

h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:

1) controlla la banca;

2) è controllato dalla banca;

3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;

h-bis.1) «istituti di moneta elettronica dell'Unione europea»: gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;

h-ter) «moneta elettronica»: il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:

1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;



2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera *n*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11

h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;

h-quinquies)

h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;

h-septies) "istituti di pagamento dell'Unione europea": gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;

h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attività:

1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;

3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:

4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;

4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;

6) rimessa di denaro;

7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;

8) servizi di informazione sui conti;

h-octies)

h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento dell'Unione europea che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-*quater*.

3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera *h*), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

3-*bis*. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti.

3-*ter*. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.

3-*quater*. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.».

«Art. 145-*ter* (Comunicazione all'ABE e all'ESAP sulle sanzioni applicate). — 1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.

La Banca d'Italia comunica all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative applicate per le quali è organismo di raccolta ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025, n. 91.».

— Si riporta il testo dell'articolo 96 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto:

«Art. 96 (Sanzioni amministrative agli enti, agli esponenti o al personale). — 1. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2 e delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma 1, del Testo Unico Bancario, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 16-*bis*, 16-*quater*, 16-*quinquies*, 16-*septies*, 16-*octies*, 16-*novies*, 16-*undecies*, 16-*duodecies*, 16-*terdecies*, 16-*quaterdecies*, 19, comma 1, 33, comma 6, 58, 59, 60, comma 1, lettere *a*) e *h*), 68-*bis*, 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 o delle relative disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca d'Italia. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica altresì in caso di inosservanza delle corrispondenti disposizioni dell'MRU o delle relative disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca d'Italia o dal Comitato di Risoluzione Unico, anche su raccomandazione di quest'ultimo.

1-*bis*. Il comma 1 non si applica quando l'inosservanza ha ad oggetto le disposizioni richiamate dall'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014.

2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l'articolo 144-*bis* del Testo Unico Bancario, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità da esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 144-*bis*, comma 2, e 144-*ter*, comma 2, del Testo Unico Bancario, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144-*ter* del Testo Unico Bancario nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 144-*ter* del Testo Unico Bancario.

4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 144, comma 9, 144-*quater*, 145, 145-*ter*, 145-*quater* del Testo Unico Bancario.

4-*bis*. La Banca d'Italia può chiedere al Comitato di Risoluzione Unico di avviare una procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014. Con riguardo ai soggetti indicati all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera *b*), e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Banca d'Italia comunica tempestivamente al Comitato di Risoluzione Unico la conclusione di una procedura sanzionatoria e il suo esito.».

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5 e 8 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 recante: «Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità»:

«Art. 3 (Rendicontazione individuale di sostenibilità). — 1. Le imprese di cui all'articolo 2 che siano imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.



2. La rendicontazione individuale di sostenibilità di cui al comma 1, include:

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:

1) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

2) le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;

3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, di seguito denominato «Accordo di Parigi», e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;

5) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;

f) una descrizione:

1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g).

3. I soggetti obbligati indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al comma 1. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f), g), e h), del comma 2 includono informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.

4. Ove applicabile, tra le informazioni richieste dai commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni in-

cluse nella relazione sulla gestione e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonché ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione ai sensi del presente decreto, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la società obbligata include nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.

5. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga della facoltà di cui al primo periodo, la società ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilità con esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.

6. Le imprese forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-ter della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

7. La società, anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo.

8. In deroga ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, le piccole e medie imprese quotate, gli enti piccoli e non complessi definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e le imprese di riassicurazione captive definite all'articolo 13, punto 5), della suddetta direttiva, possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni seguenti:

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa;

b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

c) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;

d) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

e) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d).

9. Le società di cui al comma 8 che si avvalgono della deroga ivi prevista forniscono le informazioni in conformità agli standard di rendicontazione di sostenibilità adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quater della direttiva 2013/34/UE.

10.

11. Le società di cui al comma 1 redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente a detto formato elettronico di comunicazione.

12. Per le società che forniscono le informazioni in conformità al presente articolo, si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.»



«Art. 4 (*Rendicontazione consolidata di sostenibilità*). — 1. Le imprese di cui all'articolo 2, che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni, includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

2. Le informazioni di cui al comma 1 includono:

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo, che indichi:

1) la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

2) le opportunità per il gruppo connesse alle questioni di sostenibilità;

3) i piani del gruppo, incluse le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l'esposizione del gruppo ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto delle istanze dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;

5) le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b) una descrizione degli obiettivi temporalmente, definiti connessi alle questioni di sostenibilità, definiti dal gruppo, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi realizzati dal gruppo nel conseguimento di tali obiettivi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi del gruppo relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

d) una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità;

e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;

f) una descrizione:

1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza;

2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività del gruppo e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa madre è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione europea che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza;

3) di eventuali azioni intraprese dal gruppo per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g) una descrizione dei principali rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze del gruppo da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dal gruppo;

h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g).

3. Le società madri indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione consolidata conformemente al comma 1. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f), g) e h), del comma 2 includono informazioni relative a prospettive a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.

4. Ove applicabile, tra le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonché ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la società obbligata ai sensi del presente decreto include nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.

5. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facoltà, la società madre ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilità con esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente comma. L'omissione non è, comunque, consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.

6. Le società madri forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

7. Se la società madre identifica differenze significative tra i rischi o gli impatti del gruppo e i rischi o gli impatti di una o più delle sue società figlie, la medesima società fornisce una spiegazione adeguata, a seconda dei casi, dei rischi e degli impatti della società figlia o delle società figlie in questione.

8. La società madre indica quali società figlie incluse nel consolidamento non forniscono le informazioni di sostenibilità ai sensi dell'articolo 7.

9. La società madre, anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo.

10. Le società di cui al comma 1 redigono la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente a detto formato elettronico di comunicazione.

11. Per le società che forniscono le informazioni in conformità al presente articolo, gli obblighi di cui agli articoli 40, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e 100, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si considerano assolti limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

12. La società madre che fornisce le informazioni richieste di cui al presente articolo non è tenuta a fornire le informazioni di cui all'articolo 3 nella relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio annuale.»

«Art. 5 (*Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi*).

— 1. Il presente articolo si applica alle società figlie e alle succursali di società madri extra-europee che hanno generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell'Unione, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro.

2. Le società figlie di cui al comma 1, che siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese quotate, pubblicano e rendono accessibile la relazione sulla sostenibilità della società madre extra-europea nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, redatta a livello di gruppo dalla società madre extra-europea, includendo le informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), numeri 3, 4 e 5, b), c), d), e) e f) e, se del caso, h).



3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il comma 2 si applica alla succursale di una società madre extra-europea nel caso in cui essa non abbia una società figlia con sede nel territorio dell'Unione europea e tale succursale abbia generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente.

4. La relazione sulla sostenibilità pubblicata dalla società figlia o dalla succursale deve essere redatta dalla società madre in conformità agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40-ter della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

5. In deroga a quanto previsto al comma 4, la relazione sulla sostenibilità pubblicata dalla società figlia o dalla succursale può essere redatta dalla società madre in conformità agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-ter della direttiva 2013/34/UE o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.

6. Se la società madre extra-europea non rende disponibile la relazione sulla sostenibilità, la società figlia o la succursale chiedono che la società madre extra-europea fornisca tutte le informazioni necessarie per consentire loro di adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo. Qualora non siano fornite tutte le informazioni di cui al comma 2, la società figlia o la succursale redige, pubblica e rende accessibile, nei termini di cui all'articolo 6, la relazione di sostenibilità contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e rilascia una dichiarazione attestante che la società madre extra-europea non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

7. Congiuntamente alla pubblicazione della relazione di sostenibilità di cui al presente articolo, la società figlia o la succursale pubblica l'attestazione sulla conformità rilasciata ai sensi dell'articolo 8, comma 5. In mancanza di tale attestazione, la società figlia o la succursale rilasciano una dichiarazione attestante che la società madre extra-europea non ha messo a disposizione la necessaria attestazione sulla conformità.

8. Le società figlie e le succursali di società madri extra-europee assicurano, al meglio delle proprie possibilità e conoscenze, che la relazione sulla sostenibilità prevista dal comma 6 sia redatta, pubblicata e resa accessibile conformemente ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

9. Rimangono fermi, per le società figlie con sede sul territorio nazionale, gli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 3 e 4, come del caso, e i relativi casi di esonero di cui all'articolo 7.

«Art. 8 (Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità). — 1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, appositamente incaricato, esprime con la relazione di cui all'articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, le proprie conclusioni circa la conformità della suddetta rendicontazione alle norme del presente decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, nonché circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

2. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità, incaricato ai sensi del comma 1, può essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale.

3. Una società di revisione legale abilitata ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, può acquisire l'incarico di cui al comma 1 a condizione che la relazione di cui all'articolo 14-bis del predetto decreto sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità. La società di revisione legale può essere la stessa società di revisione legale incaricata della revisione legale del bilancio o una diversa società di revisione legale.

4. Le conclusioni della relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato. Successivamente all'adozione da parte della Commissione europea dell'atto delegato di cui all'articolo 26-bis, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, l'incarico è finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole.

5. Ai fini della pubblicazione della relazione di sostenibilità da parte della società figlia o della succursale ai sensi dell'articolo 5, comma 7, l'incarico finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformità

è conferito a un revisore della sostenibilità abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o a un soggetto autorizzato a norma del diritto nazionale della società madre extra-europea.»

— Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 è pubblicato nella GUUE L 198/13 del 22 giugno 2020.

— Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 recante: «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali»:

«Art. 2 (Ambito di applicazione). — 1. Le grandi società e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione sui pagamenti effettuati ai governi conformi a quanto previsto dall'articolo 3.

2. Le grandi società e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi conformi a quanto previsto dall'articolo 3, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sono società madri;

b) almeno una delle società figlie opera in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), ed è altresì tenuta alla redazione della relazione di cui al comma 1.»

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 69 e 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 69 (Mercati di crescita per le piccole e medie imprese). —

1. La Consob, su domanda del gestore di un sistema multilaterale, o di un suo segmento, di negoziazione, registra un sistema come mercato di crescita per le piccole e medie imprese se sono soddisfatti i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis.

2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi del presente decreto relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione, ai fini della registrazione di cui al comma 1, il sistema multilaterale di negoziazione dispone di regole, sistemi e procedure efficaci, atti a garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) almeno il 50 per cento degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul sistema sono piccole e medie imprese, sia al momento della registrazione come mercato di crescita per le piccole e medie imprese sia successivamente, con riferimento a ciascun anno civile;

b) sono stabiliti criteri appropriati per l'ammissione e la permanenza alla negoziazione degli strumenti finanziari sul sistema;

c) al momento dell'ammissione alla negoziazione di uno strumento finanziario sul mercato sono state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Tali informazioni possono consistere in un appropriato documento di ammissione o in un prospetto se i requisiti di cui al regolamento 2017/1129/UE sono applicabili con riguardo a un'offerta pubblica presentata insieme all'ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione;

d) sul mercato esiste un'adeguata informativa finanziaria periodica, messa a disposizione dall'emittente o da altri per suo conto, che comprenda quantomeno la relazione finanziaria annuale sottoposta a revisione;

e) gli emittenti, le persone che esercitano responsabilità di direzione e le persone ad esse strettamente legate, come individuati rispettivamente dai punti 21), 25) e 26) dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, rispettano i requisiti loro applicabili dettati dal citato regolamento;

f) le informazioni regolamentate riguardanti gli emittenti sono conservate e divulgate pubblicamente;



g) esistono sistemi e controlli efficaci tesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014.

2-bis. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi del presente decreto relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione, ai fini della registrazione di cui al comma 1, il segmento pertinente del sistema multilaterale di negoziazione dispone di regole, sistemi e procedure efficaci, atti a garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2 e tutte le seguenti condizioni:

a) il segmento del sistema multilaterale di negoziazione registrato come "mercato di crescita per le piccole e medie imprese" è chiaramente separato dagli altri segmenti del mercato gestiti dall'impresa di investimento o dal gestore del mercato che gestisce il sistema multilaterale di negoziazione; tale circostanza deve essere indicata, tra l'altro, da un nome diverso, da un corpus di norme diverso, da una strategia di marketing diversa e da una pubblicità diversa, nonché dall'assegnazione specifica di un codice di identificazione del mercato al segmento registrato come mercato di crescita per le piccole e medie imprese;

b) le operazioni effettuate sul segmento del mercato di crescita per le piccole e medie imprese interessato sono chiaramente distinte da altre attività di mercato all'interno degli altri segmenti del sistema multilaterale di negoziazione;

c) il sistema multilaterale di negoziazione, su richiesta della Consob, fornisce un elenco completo degli strumenti quotati sul segmento interessato registrato come mercato di crescita per le piccole e medie imprese, nonché tutte le informazioni che la Consob può richiedere sul funzionamento di tale segmento.

3. Il gestore di un mercato di crescita per le piccole e medie imprese può prevedere requisiti aggiuntivi a quelli previsti dai commi 2 e 2-bis.

3-bis. Qualora il gestore del mercato abbia previsto, conformemente al comma 3, una disciplina in materia di obblighi di offerta pubblica di acquisto per le ipotesi di trasferimento del controllo di emittenti azioni ammesse alla negoziazione sul mercato, il gestore del mercato stabilisce adeguati presidi per garantire l'effettività degli obblighi medesimi.

4. La Consob può revocare la registrazione di un sistema multilaterale, o di un suo segmento, di negoziazione come mercato di crescita per le piccole e medie imprese su richiesta del gestore ovvero quando il sistema non rispetta i requisiti previsti dai commi 2 e 2-bis.

5. Uno strumento finanziario di un emittente ammesso alla negoziazione su un mercato di crescita per le piccole e medie imprese può essere negoziato anche in un'altra sede di negoziazione solo se l'emittente è stato informato e non ha sollevato obiezioni. Se l'altra sede di negoziazione è un altro mercato di crescita per le piccole e medie imprese o un segmento di un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, l'emittente non è soggetto ad alcun obbligo relativo al governo societario o all'informativa iniziale, continuativa o *ad hoc* riguardo a quest'altro mercato di crescita per le piccole e medie imprese. Se l'altra sede di negoziazione non è un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, l'emittente è informato di qualsiasi obbligo relativo alla governance societaria o all'informativa iniziale, continuativa o *ad hoc* riguardo all'altra sede di negoziazione cui sarà soggetto».

«Art. 113-ter (Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate). — 1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob.

2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e il gestore del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo I-bis, del presente decreto.

3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità europea.

4. La Consob:

a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate;

b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate;

c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b).

5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento:

a) modalità e termini per il deposito di cui al comma 2, tenendo conto della necessità di minimizzare gli oneri legati all'adempimento del deposito e verificando, nel contesto della revisione periodica prevista dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la disponibilità di tecnologie che riducano tali oneri anche in considerazione dell'accessibilità delle informazioni per il tramite del punto di accesso unico europeo (ESAP) previsto dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023;

b) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di diffusione, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività, avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3;

c) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di stoccaggio, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;

d) la lingua in cui devono essere comunicate, tenendo conto della lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale anche al fine di ridurre al minimo gli oneri connessi alla comunicazione;

e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformità alla disciplina comunitaria.

6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il caso in cui l'emittente comunica al pubblico, ai sensi delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.

7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale comunicazione.

8. La Consob può rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 66-quater, comma 1, la Consob può:

a) sospendere o richiedere che il mercato regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di sospettare che le disposizioni relative alle informazioni regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle informazioni regolamentate;

b) proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla lettera a) sono state violate».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si vedano: le note all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 195-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni). — 1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto, con descrizione sintetica degli elementi essenziali della violazione contestata, nel sito internet istituzionale della Banca d'Italia o della Consob, in conformità alla normativa dell'Unione europea di riferimento, accompagnato da una traduzione non ufficiale in lingua inglese. Nella pubblicazione si menziona l'impugnabilità giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita



l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob danno adeguata e tempestiva notizia dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa a margine della pubblicazione.

2. Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio o ne differiscono la pubblicazione, quando quella ordinaria:

a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;

b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;

c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.

3. Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob possono escludere la pubblicità del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dal comma 2 siano ritenute insufficienti ad assicurare che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio ovvero ad assicurare la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto a misure considerate di scarsa rilevanza.»

— La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, è riportato nelle note alle premesse.

— Il regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi è pubblicato nella G.U.U.E. 29 ottobre 2013, n. L 287.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 69-*quaterdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

«Art. 69-*quaterdecies* (Approvazione dell'accordo da parte dell'assemblea dei soci e concessione del sostegno). — 1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell'articolo 69-*terdecies* è sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere predisposto dai componenti indipendenti dell'organo amministrativo sull'interesse della società ad aderire all'accordo nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L'accordo produce effetti solo nei confronti delle società le cui assemblee hanno approvato il progetto.

2. La competenza a decidere sulla concessione o sull'accettazione del sostegno finanziario in esecuzione dell'accordo spetta all'organo amministrativo. La delibera di concessione del sostegno finanziario di gruppo è motivata, indica l'obiettivo del sostegno finanziario e la conformità alle condizioni stabilite all'articolo 69-*quinquiesdecies*.

3. L'organo amministrativo della società aderente all'accordo riferisce annualmente all'assemblea dei soci in merito all'esecuzione dell'accordo.

4. L'assemblea straordinaria dei soci può revocare la propria approvazione del progetto di accordo di cui al comma 1 se non si sono ancora realizzati i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 69-*octiesdecies* in capo a una o più società aderenti all'accordo. La revoca diviene efficace solo a seguito della predisposizione di un piano di risoluzione individuale o di gruppo che tenga conto delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla revoca.

5. L'approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 o la sua revoca non costituisce causa di recesso del socio dalla società.

6. La delibera di approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 è pubblicata con gli stessi mezzi previsti per la pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera d), unitamente a una descrizione sommaria del contenuto dell'accordo. La Banca d'Italia può dettare disposizioni sull'informativa al pubblico dovuta dalle banche e dalle società capogruppo sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo.»

— Per il testo dell'articolo 195-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si vedano le note all'articolo 4.

— Si riporta il testo degli articoli 55-*bis*, 55-*quater* e 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«Art. 55-*bis* (Ambito di applicazione). — 1. Il presente Capo si applica ai seguenti soggetti:

a) le Sim di classe 1;

b) le Sim aventi sede legale in Italia, diverse da quelle indicate alla lettera a), che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio o il servizio di assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;

c).

2. Ai fini del presente Capo si applicano le definizioni contenute nell'articolo 69-*bis* del Testo unico bancario.

2-*bis*. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-*bis* del Testo Unico Bancario e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario.

3. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, anche per tenere conto di orientamenti dell'ABE.»

«Art. 55-*quater* (Sostegno finanziario di gruppo). — 1. Le Sim appartenenti a un gruppo ai sensi dell'articolo 11 possono concludere con altre componenti del gruppo accordi per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui per una di esse si realizzino i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 55-*quinquies*. Agli accordi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69-*duodecies*, 69-*terdecies*, 69-*quaterdecies*, 69-*quinquiesdecies*, 69-*sexiesdecies* e 69-*septiesdecies* del Testo unico bancario.»

«Art. 56 (Amministrazione straordinaria). — 1. La Banca d'Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell'ambito delle sue competenze, può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim e dei gestori autorizzati quando:

a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, sempre che gli interventi indicati dagli articoli 55-*quinquies* o 56-*bis*, ove applicabili, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione;

b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;

c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 7-*sexies*.

2. Il provvedimento previsto dal comma 1 può essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non UE autorizzati in Italia. In tale ipotesi i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa.

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-*bis* e 77-*bis* del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, ai gestori autorizzati e ai GEFIA non UE autorizzati in Italia in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.

4.

4-*bis*. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo, nonché, nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 98, 100, 102, 103, 104, 105 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonché, nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della



capogruppo. Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento all'articolo 64 del T.U. bancario, contenuto nell'articolo 105 T.U. bancario, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto.

4-ter. Alle Sim e ai gestori autorizzati non si applica l'articolo 2396-*quater* del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato sentita la Consob.».

— Per il riferimento al regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento al regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 si vedano le note all'articolo 4.

— Il regolamento (UE) 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2014, n. L 225.

— Per i riferimenti al testo dell'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si vedano le note all'articolo 4.

— Si riporta il testo degli articoli 70 e 75-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

«Art. 70 (*Provvedimento*). — 1. La Banca d'Italia può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarità di cui all'articolo 69-*octiesdecies*, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6.

3. Il provvedimento è comunicato dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 71 agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73.

4. Il provvedimento è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. L'amministrazione straordinaria dura sino ad un anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine più breve. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di un anno, anche per più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6.

7. Alle banche non si applica l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.».

«Art. 75-*bis* (*Commissari in temporaneo affiancamento*). — 1. La Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti indicati all'articolo 70, può nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l'organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l'obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l'assunzione di determinati atti o decisioni.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.».

— Si riporta il testo degli articoli 19-*bis*, 32 e 37, comma 3, del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180:

«Art. 19-*bis* (*Potere di sospendere taluni obblighi*). — 1. La Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, può disporre la sospensione di obblighi di pagamento o di consegna previsti da un contratto sottoscritto da un soggetto di cui all'articolo 2, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) che sia stato accertato che il soggetto è in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a);

b) che non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative, che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b);

c) l'esercizio del potere di sospensione è ritenuto necessario per evitare l'ulteriore deterioramento della situazione finanziaria del soggetto in dissesto o a rischio di dissesto;

d) l'esercizio del potere di sospensione è ritenuto necessario per pervenire alla determinazione di cui all'articolo 20, comma 2, oppure per individuare le azioni di risoluzione appropriate o per garantire l'efficace applicazione di uno o più misure di risoluzione.

2. La Banca d'Italia individua gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione e valuta se sia necessario applicare quest'ultima anche agli obblighi relativi ai depositi ammissibili al rimborso, ivi inclusi i depositi protetti di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese. La sospensione non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli e dei relativi operatori, delle controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012, delle controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'AESFEM in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento e delle banche centrali.

3. Quando la sospensione degli obblighi di cui al comma 1 è esercitata con riguardo ai depositi ammissibili al rimborso, la Banca d'Italia può disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di tali depositi sino a un massimo di euro 250,00 se e nella misura in cui ciò è compatibile con la situazione finanziaria e la liquidità del soggetto in dissesto o a rischio di dissesto.

4. La sospensione decorre dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel proprio provvedimento pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 9. La durata della sospensione viene stabilita dalla Banca d'Italia e non supera la mezzanotte del giorno lavorativo successivo al giorno della pubblicazione.

5. Nell'esercizio del potere di cui al comma 1, la Banca d'Italia tiene conto dell'impatto della sospensione sul regolare funzionamento dei mercati finanziari, dell'esigenza di tutelare i diritti dei creditori e la parità di trattamento degli stessi in caso di avvio della liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario, nonché della necessità di assicurare un adeguato coordinamento con altre autorità coinvolte in questa procedura.

6. Fino a quando gli obblighi di pagamento o di consegna previsti da un contratto sono sospesi ai sensi del comma 1, sono altresì sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna a carico di qualsiasi controparte del medesimo contratto.

7. Gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione riacquistano efficacia alla scadenza di questa.

8. Quando dispone la sospensione ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia informa tempestivamente il soggetto in dissesto o a rischio di dissesto nonché:

a) la Banca centrale europea;

b) l'autorità competente per la vigilanza sulle succursali del soggetto;

c) il sistema di garanzia dei depositi e il sistema di indennizzo degli investitori ai quali il soggetto aderisce;

d) il Comitato di Risoluzione Unico;

e) il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) se del caso, le autorità di altri Stati membri competenti per la vigilanza su base consolidata o per la risoluzione di gruppo.

9. Il provvedimento con cui è disposta la sospensione degli obblighi a norma del presente articolo è pubblicato per estratto sul sito internet della Banca d'Italia, su quello del soggetto di cui è stato accertato il dissesto o il rischio di dissesto, nonché sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74 del Testo Unico Bancario.

11. Quando la Banca d'Italia esercita il potere di cui al comma 1, per la durata della sospensione può anche:

a) limitare l'escussione di garanzie da parte dei creditori del soggetto di cui è stato accertato il dissesto o il rischio di dissesto. Si applica l'articolo 67, commi 2, 3 e 4;



b) sospendere i meccanismi terminativi relativi a un contratto di cui il soggetto in dissesto o a rischio di dissesto è parte. Si applica l'articolo 68, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

12. Se dopo l'esercizio del potere di cui al comma 1 è stata avviata la risoluzione, non si applica l'articolo 66. Se la Banca d'Italia ha esercitato anche i poteri di cui al comma 11, lettera a) o b), non si applicano, rispettivamente, l'articolo 67 e l'articolo 68.»

«Art. 32 (*Avvio della risoluzione*). — 1. Quando, nei casi previsti dall'articolo 7 paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la Banca d'Italia, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone l'avvio della risoluzione con un provvedimento che contiene:

- a) l'indicazione dei presupposti per l'avvio della risoluzione;
- b) il programma di risoluzione, nel quale, tra l'altro:

1) sono individuate le misure di risoluzione da adottare sulla base della valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II;

2) in caso di applicazione del bail-in, sono indicati il suo ammontare e le categorie di passività escluse ai sensi dell'articolo 49, comma 2;

3) è indicato se si farà ricorso al fondo di risoluzione;

4) vengono, se del caso, indicati i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 66, 67 e 68;

5) viene, se del caso, disposta la permanenza nella carica dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo o dell'alta dirigenza ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e);

6) se è prevista la costituzione di un ente-ponte o di una società veicolo per la gestione delle attività, sono indicati:

- i) i beni e i rapporti giuridici da cedere all'enteponte o alla società;
- ii) le modalità di costituzione dell'ente-ponte o della società;

iii) le modalità di cessione delle partecipazioni al capitale sociale dell'ente-ponte o delle sue attività o passività.

2. L'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze è condizione di efficacia del provvedimento. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, determina la decorrenza degli effetti del provvedimento, anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il provvedimento con cui è disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito internet della Banca d'Italia, e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, nel registro delle imprese nonché sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.

4. Il provvedimento con cui è disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono trasmessi alla Banca Centrale Europea, all'ente sottoposto a risoluzione, al sistema di garanzia dei depositi e al sistema di indennizzo degli investitori ai quali l'ente aderisce, al fondo di risoluzione, alla Commissione europea, all'ABE, all'AESFEM, all'AEAP, al CERS nonché, se del caso, alla Consob, alle autorità di altri Stati membri competenti per la vigilanza su base consolidata o la risoluzione di gruppo, alle autorità competenti per la vigilanza o la risoluzione sulle succursali dell'ente sottoposto a risoluzione o ai gestori dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli, nonché alle controparti centrali cui l'ente aderisce, e alle rispettive autorità di vigilanza su tali soggetti.

5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono effettuate in tempi coerenti con la necessità di non pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

6. Il programma di risoluzione può essere modificato con provvedimento della Banca d'Italia approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 5.

7. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.

8.»

«Art. 37 (*Commissari speciali*). — 1. I commissari speciali, salva diversa previsione del provvedimento di nomina, hanno la rappresentanza legale dell'ente sottoposto a risoluzione, assumono i poteri degli azionisti, dei titolari di altre partecipazioni e dell'organo di amministra-

zione di quest'ultimo, promuovono e adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione, secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia e previa sua autorizzazione, quando prevista dall'atto di nomina o successivamente.

2. I commissari speciali sono in possesso di adeguate competenze per lo svolgimento delle funzioni. Il provvedimento di nomina dei commissari è pubblicato per estratto sul sito internet della Banca d'Italia. I commissari speciali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

3. Ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative ai commissari liquidatori contenute nell'articolo 81, commi 1-ter, 2 e 3, nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7, e nell'articolo 85 del Testo Unico Bancario.

4. Al momento della nomina la Banca d'Italia indica la durata dell'incarico dei commissari. Il periodo può essere prorogato.

5. Quando la risoluzione riguarda un gruppo, possono essere nominati gli stessi commissari speciali per tutte le componenti del gruppo sottoposte a risoluzione, per agevolare lo svolgimento delle procedure e il ripristino della stabilità del gruppo.

6. Unitamente ai commissari speciali, è nominato un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato si applicano le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi 1-ter, 2 e 3, e 84 del Testo Unico Bancario.

7. Le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico dell'ente sottoposto a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si rivale, secondo i casi e in relazione alla misura di risoluzione utilizzata:

- a) sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o all'ente sottoposto a risoluzione;
- b) sull'ente sottoposto a risoluzione;
- c) sull'eventuale residuo attivo dell'ente-ponte o della società veicolo per la gestione delle attività oggetto di liquidazione.

8. I crediti per le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui al comma 7, lettere b) e c), sono muniti di privilegio generale e sono, in caso di concorso, prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.»

Note all'art. 6:

— La direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2019, n. L 314.

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 195-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si vedano le note all'articolo 4.

Note all'art. 7:

— Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 236/2012 del 14 marzo 2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) è pubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2012, n. L 86.

— Il regolamento (UE) del Parlamento europeo n. 2017/1129 del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE è pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. L 168.

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si vedano le note all'articolo 3.

— Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 596/2014, del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE



del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.

— Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 Relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati è pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2014, n. L 352.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si vedano le note alle premesse.

— Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 è pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2016, n. L 171.

— Il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) è pubblicato nella G.U.U.E. 25 luglio 2019, n. L 198.

— Il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114 recante Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2022.

— Il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2014, n. L 158.

— Il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 è pubblicato nella G.U.U.E. 23 dicembre 2015, n. L 337.

— Per il testo dell'articolo 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si vedano le note all'articolo 3.

— Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 è pubblicato nella G.U.U.E. 9 giugno 2023, n. L 150.

— Il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023 sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità è pubblicato nella G.U.U.E. 30 novembre 2023, L.

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 si vedano le note alle premesse.

— Il regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo è pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2023, L.

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, si vedano le note alle premesse.

26G00202

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 2026.

Accertamento della sospensione del sig. Riccardo Antonio Gallo Afflitto dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota n. CSRS-0000603-P-4.37.4.2 del 29 luglio 2026 con la quale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 235 del 2012, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha inviato copia dell'ordinanza del 13 luglio 2026 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta con la quale è stata applicata la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del signor Riccardo Antonio Gallo Afflitto, deputato dell'Assemblea regionale siciliana, in relazione ai reati di cui all'art. 318 del codice penale (Corruzione per l'esercizio della funzione), 321 del codice penale (Pene per il corruttore), in concorso con altri ex art. 110 del codice penale (Pena per coloro che concorrono nel reato);

Considerato che ricorre il presupposto per l'applicazione dell'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 235 del 2012, il quale prevede la sospensione di diritto dalle cariche di Presidente della Giunta regionale, assessore e consigliere regionale, tra l'altro, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale;

Rilevato che l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari è stata emessa il 13 luglio 2026 e che, pertanto, la sospensione decorre da tale data;

Rilevato, altresì, che, successivamente all'emissione del citato provvedimento cautelare, il signor Riccardo Antonio Gallo Afflitto in data 20 luglio 2026 ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di parlamentare presso l'Assemblea regionale siciliana, di cui quest'ultima ha preso atto in data 21 luglio 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5



della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché di quelli delegati ai Ministri senza portafoglio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Con effetto a decorrere dal 13 luglio 2026 e fino alla presa d'atto, avvenuta in data 21 luglio 2026, da parte dell'Assemblea regionale siciliana, delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è accertata la sospensione del

Sig. Riccardo Antonio Gallo Afflitto dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 1° ottobre 2026

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
MANTOVANO*

26A05400

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 7 ottobre 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte nel mese di agosto 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento n. 2022/2472, riguardante gli «Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali»;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 203 del 31 agosto 2023, recante le disposizioni per il pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

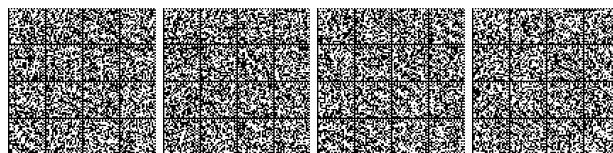
Esaminata la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 4-3103 del 28 settembre 2026, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 3 e 7 agosto 2026 nella Provincia di Cuneo;

grandinate del 7, 20 e 24 agosto 2026 nella Provincia di Novara;

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;



Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Provincia di Cuneo:

grandinate del 3 e 7 agosto 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di:

Feisoglio, Roddi;

Provincia di Novara:

grandinate del 7, 20 e 24 agosto 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di:

Barengo, Briona, Caltignaga, Carpignano Sesia, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Ghemme, Silavengo, Sizzano, Varallo Pombia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A05407

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 17 settembre 2026.

Termini e modalità per la determinazione del contributo dei comuni italiani di frontiera.

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2023, n. 151;

Visto l'art. 9 dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera fatto a Roma il 23 dicembre 2020, rubricato «Regime transitorio» che stabilisce fino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033 il versamento da ciascuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino

e del Vallese di una parte del gettito proveniente dall'imposizione a livello cantonale, federale e comunale, pari al 40 per cento dell'ammontare lordo dei salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani, come definiti al paragrafo 1) del medesimo articolo;

Visto l'art. 9 della legge n. 83 del 2023, rubricato «Ripartizione della compensazione finanziaria» che, conformemente all'art. 9 dell'accordo, prevede il versamento della predetta quota come compensazione delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni;

Visto l'art. 10, comma 1, della legge n. 83 del 2023, che stabilisce durante il periodo transitorio di cui all'art. 9, paragrafo 2 dell'accordo, la spettanza di un contributo statale ai comuni di frontiera individuati ai sensi dell'art. 2, lettera b), punto i) dell'accordo;

Visto l'art. 1, comma 99, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che stabilisce l'attribuzione di una quota del contributo statale di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 10 anche ai comuni italiani di frontiera indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, calcolata sulla base di criteri da individuare con il decreto di cui all'art. 10, comma 5, della citata legge n. 83 del 2023 e che non è dovuto alcun contributo statale per le annualità antecedenti a quella di istituzione del fondo di cui al citato art. 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge n. 83 del 2023, che stabilisce che terminato il periodo transitorio, ai comuni italiani di frontiera, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al comma 1 medesimo articolo;

Visto l'art. 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023, che dispone, per le finalità di cui ai citati commi 1 e 2 del medesimo articolo, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo;

Visto l'art. 10, comma 5, della legge n. 83 del 2023, che dispone l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volto a disciplinare i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2, fermo restando le risorse stanziare a legislazione vigente sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante interpretazione autentica del citato art. 10, comma 5, legge n. 83 del 2023;

Visto, altresì, il primo periodo del comma 6 dell'art. 10 della legge n. 83 del 2023, che prevede che le somme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, possano essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo;

Ritenuto, pertanto, opportuno, determinare tale limite nella misura massima del 50 per cento dell'importo, di cui ai citati commi 1 e 2;

Sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano che con deliberazioni, rispettivamente n. XII/6643 del 3 agosto 2026, n. 7-2969/2026/XII del 7 agosto 2026, n. 896 del 7 agosto



2026, n. 661 del 28 agosto 2026, hanno espresso parere favorevole in merito all'introduzione dei criteri necessari a stabilire i termini e le modalità di determinazione del contributo;

Decreta:

Art. 1.

1. I presenti criteri si riferiscono alla disciplina dei termini e delle modalità per la determinazione del contributo di cui all'art. 10, commi 1 e 2 della legge n. 83 del 2023.

Art. 2.

1. Ai fini della rilevazione della situazione del frontaliere, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorità dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese e comunicati ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge n. 83 del 2023, nonché i dati rilevati per effetto dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

Art. 3.

1. Il contributo statale viene limitato ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine tra l'Italia e i Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, riportati all'allegato B dell'atto di procedura amichevole tra Confederazione svizzera e Repubblica italiana, concluso il 22 dicembre 2023 ai sensi degli articoli 2 e 6 dell'accordo.

2. Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati «Comuni di frontiera», le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta le «regioni» e la Provincia autonoma di Bolzano la «provincia».

Art. 4.

1. Il contributo è determinato operando la divisione dell'importo disponibile sul fondo istituito, dall'art. 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023, per il numero complessivo di tutti i lavoratori frontalieri rilevati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

2. La quota *pro capite* così ottenuta, moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri delle singole regioni e della provincia, costituisce la quota complessiva del contributo di competenza che viene trasferita alle singole regioni e alla provincia per la successiva attribuzione, secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 5, in favore dei comuni di frontiera ricadenti nei rispettivi territori.

Art. 5.

1. Per i comuni di frontiera facenti parte delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano la quota complessiva viene attribuita:

a) alle unioni di comuni, in misura pari al prodotto fra la quota *pro-capite*, di cui all'art. 4, e il numero dei frontalieri residenti nei comuni di confine il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle unioni medesime;

b) ai comuni di frontiera non ricadenti, neanche in parte, nelle unioni di comuni, in misura analoga a quella di cui alla lettera a);

2. Per i comuni facenti parte della Regione Lombardia la quota complessiva viene attribuita:

a) ai comuni di frontiera il cui numero di frontalieri residente nel corso di ciascun anno cui si riferisce la ripartizione rappresenti almeno il 4 per cento dell'intera popolazione risultante residente nel comune per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e almeno il 3 per cento dell'intera popolazione risultante residente nel comune per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in misura pari al prodotto fra la quota *pro-capite*, di cui all'art. 4, e il numero dei frontalieri residenti;

b) alla Regione Lombardia qualora il rapporto percentuale di cui alla lettera a non sia soddisfatto. La Regione Lombardia, ove ritenuto maggiormente rispondente ai propri strumenti di programmazione, può stabilire con proprie determinazioni di attribuire la quota residua spettante:

a) alle comunità montane, in misura pari al prodotto fra la quota *pro-capite*, di cui all'art. 4, e il numero dei frontalieri residenti nei comuni di frontiera il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella comunità montana;

b) alle province, in misura pari al prodotto fra la quota *pro-capite*, di cui all'art. 4, e il numero dei frontalieri residenti nei comuni di frontiera il cui territorio non sia compreso in tutto o in parte all'interno di comunità montane.

Art. 6.

1. Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale, volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici, privilegiando il finanziamento o la realizzazione diretta di interventi di interesse di più comuni di frontiera in tutti i casi in cui, ai sensi dell'art. 5, le somme siano attribuite a enti diversi dai singoli comuni di frontiera. Dette somme potranno essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo per essere destinate prioritariamente alle iniziative volte a compensare gli effetti socio-economici derivanti da crisi aziendali esistenti nel territorio di competenza, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge n. 83 del 2023.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2026

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1228

26A05401



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 29 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa ediliza Le Alpi - Società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa ediliza Le Alpi - società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 32.671,24, si riscontrano una massa debitoria di euro 309.828,73 ed un patrimonio netto negativo di euro - 277.157,49;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di cartelle esattoriali;

Considerato che in data 4 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa ediliza Le Alpi – società cooperativa in liquidazione», con sede in Torino (TO) (C.F. 05960210010), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Pierluca Sella, nato a Casale Monferrato (AL) il 6 febbraio 1971 (codice fiscale SL-LPLC71B06B885S), ivi domiciliato in - viale Montebello n. 1, H.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2026

Il Ministro: URSO

26A05358



DECRETO 30 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Terra Viva cooperativa sociale», in Mesagne e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del liquidatore *ex art.* 2545-*septiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Terra Viva cooperativa sociale»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex art.* 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 28.006,00, si riscontra una massa debitoria di euro 105.545,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 195.583,00;

Considerato che in data 6 marzo 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva

ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Terra Viva cooperativa sociale», con sede in Mesagne (BR) (codice fiscale 01676960741), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alessandro Brudaglio, nato a Bari (BA) il 27 marzo 1975 (codice fiscale BRDLSN75C27A662C), domiciliato in Andria (BT), via Bologna n. 28.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2026

Il Ministro: URSO

26A05359

DECRETO 30 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Thermopolar società cooperativa in liquidazione», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

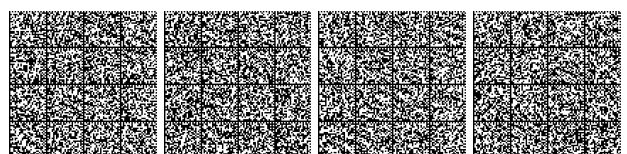
Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281



del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Thermopolar società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 10.746,00, si riscontra una massa debitoria di euro 14.543,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 23.923,00;

Considerato che in data 3 marzo 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Thermopolar società cooperativa in liquidazione», con sede in Foggia (FG) (codice fiscale 03992090716), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mauro Gangai, nato a Foggia (FG) il 19 marzo 1970 (codice fiscale GNGMRA70C19D643G), ivi domiciliato in via Piave n. 103.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2026

Il Ministro: URSO

26A05360

DECRETO 30 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «X-Service società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze del supplemento di verifica ispettiva, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «X-Service società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2025, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 30.436,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 423.796,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -393.360,00;

Considerato che in data 12 gennaio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta cooperativa, pervenute in data 28 gennaio 2026;

Considerato che in data 20 febbraio 2026 la Direzione generale servizi di vigilanza ha invitato il legale rappresentante della società a produrre ulteriori elementi di conoscenza e che lo stesso, in data 4 maggio 2026, ha trasmesso una situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2026;



Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza con nota del 29 maggio 2026, pur prendendo atto dei fatti esposti, ha comunicato alla società il prosieguo del procedimento avviato, dato il permanere dello stato di insolvenza rilevato dalla situazione patrimoniale fornita, dove a fronte di un attivo patrimoniale di euro 120.063,00, vi è una massa debitoria di euro 246.280,00 ed un patrimonio netto ancora fortemente negativo, del valore di euro -126.217,00, che non consente di proseguire la liquidazione al di fuori dell'ambito concorsuale;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «X-Service società cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 07624060963), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alfonso Martucci, nato a Castellammare Di Stabia (NA) il 17 aprile 1982 (codice fiscale MRTLNS82D17C129N), domiciliato in Milano (MI), via Francesco Caracciolo n. 94.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2026

Il Ministro: URSO

26A05361

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 1° ottobre 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di teriparatide, «Sondelbay». (Determina n. 1355/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7, nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco “Data Matrix” dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 31 agosto 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7-11 settembre 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La nuova confezione del seguente medicinale biosimilare per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

SONDELBAY

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

3. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e succes-



sive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 2, 3, e 4 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

5. Il titolare dell'A.I.C., ai fini della commercializzazione sul territorio italiano della nuova confezione è responsabile del rispetto degli obblighi informativi di cui dall'art. 73 «Etichettatura» del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle indicazioni e agli strumenti che devono comparire sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario dei medicinali.

6. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione sul territorio italiano della nuova confezione, deve comunicare all'AIFA servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale/della nuova confezione (art. 34, comma 5, decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e art. 12, comma 5, legge n. 189/2012 e successive modificazioni ed integrazioni).

7. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate di seguito costituiscono un

estratto degli allegati alla decisione della Commissione europea relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali allegati.

Nuove confezioni:

SONDELBAY;

principio attivo: teriparatide;

codice procedura: EMA/VR/0000335895;

codice ATC: H05AA02;

titolare: Accord Healthcare S.L.U.;

GUUE: 31 agosto 2026.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Sondelbay» è indicato negli adulti.

Trattamento dell'osteoporosi nelle donne in postmenopausa e negli uomini ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1). Nelle donne in postmenopausa, è stata dimostrata una riduzione significativa nell'incidenza delle fratture vertebrali e non vertebrali, ma non delle fratture femorali.

Trattamento dell'osteoporosi indotta da una prolungata terapia con glucocorticoidi per via sistemica nelle donne e negli uomini ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

«Sondelbay» deve essere somministrato una volta al giorno per iniezione sottocutanea nella coscia o nell'addome.

I pazienti devono essere istruiti a seguire tecniche d'iniezione appropriate. Per ottenere istruzioni sul medicinale prima della somministrazione vedere paragrafo 6.6. È disponibile anche un manuale per l'utilizzatore per istruire i pazienti ad un corretto uso della penna.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1628/003 A.I.C.: 050007032 In base 32: 1HQ2ZS - 20 µg/80 µl - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Cartuccia (vetro) in penna preriempita 2.4 mL - 1 penna preriempita + 28 aghi.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, reumatologo, endocrinologo, ginecologo, gergiatra, ortopedico, fisiatra, nefrologo (RRL).

26A05341



DETERMINA 1° ottobre 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di semaglutide, «Wegovy». (Determina n. 1356/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione

della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 e successive modificazioni ed integrazioni della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

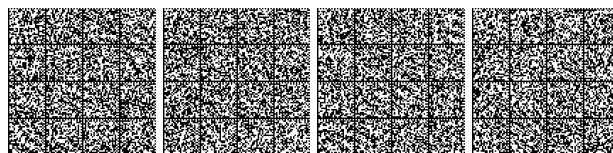
Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012 n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco «Data Matrix» dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025 n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;



Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 agosto 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7 - 11 settembre 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

WEGOVY

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

3. Il titolare dell'A.I.C., ai fini della commercializzazione sul territorio italiano delle nuove confezioni è responsabile del rispetto degli obblighi informativi di cui dall'art. 73 «Etichettatura» del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle indicazioni e agli strumenti che devono comparire sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario dei medicinali.

4. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione sul territorio italiano della nuova confezione, deve comunicare all'AIFA Servizio online <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione della nuova confezione (art. 34 comma 5 decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 12 comma 5 legge n. 189/2012 e successive modificazioni ed integrazioni).

5. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamen-

te sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate di seguito costituiscono un estratto degli allegati alla decisione della Commissione europea relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali allegati.

Nuove confezioni

WEGOVY

Principio attivo: Semaglutide

Codice procedura: EMA/X/0000296344

Codice ATC: A10BJ06

Titolare: Novo Nordisk A/S

GUUE 31/08/2026

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Conf. 013-024

«Wegovy» è indicato in aggiunta a una dieta ipocalorica e a un aumento dell'attività fisica per la gestione del peso, compresi la perdita di peso e il mantenimento del peso, in adulti con un indice di massa corporea (IMC) iniziale pari a

≥ 30 kg/m² (obesità), o

da ≥ 27 kg/m² a < 30 kg/m² (sovrappeso) in presenza di almeno una comorbidità correlata al peso, ad es. disglucemia (pre-diabete o diabete mellito di tipo 2), ipertensione, dislipidemia, apnea ostruttiva del sonno o malattia cardiovascolare.

Per i risultati degli studi clinici relativamente alle popolazioni studiate, vedere paragrafo 5.1.

Conf. 025-030

Adulti

«Wegovy» è indicato in aggiunta a una dieta ipocalorica e a un aumento dell'attività fisica per la gestione del peso, compresi la perdita di peso e il mantenimento del peso, in adulti con un indice di massa corporea (IMC) iniziale pari a

≥ 30 kg/m² (obesità), o

da ≥ 27 kg/m² a < 30 kg/m² (sovrappeso) in presenza di almeno una comorbidità correlata al peso, ad es. disglucemia (pre-diabete o diabete mellito di tipo 2), ipertensione, dislipidemia, apnea ostruttiva del sonno o malattia cardiovascolare.

Per i risultati degli studi clinici relativamente alla riduzione del rischio cardiovascolare, all'insufficienza cardiaca correlata all'obesità e alle popolazioni studiate, vedere paragrafo 5.1.

Adolescenti (≥ 12 anni di età)

«Wegovy» è indicato in aggiunta a una dieta ipocalorica e a un aumento dell'attività fisica per la gestione del peso, in adolescenti dai 12 anni in poi con:

obesità* e

peso corporeo superiore a 60 kg.

Il trattamento con Wegovy deve essere interrotto e rivalutato se i pazienti adolescenti non hanno perso almeno il 5% del loro IMC dopo 12 settimane alla dose di 2,4 mg o alla dose massima tollerata.



* Obesità (IMC $\geq 95^\circ$ percentile) come definita dalla tabella di crescita in base al genere e all'età (CDC.gov) (vedere Tabella).

Tabella 1 Valori soglia di IMC $\geq 95^\circ$ percentile) in base al genere e all'età in pazienti pediatriche dall'età di 12 anni in poi (criteri CDC)

Età (anni)	(IMC Kg/m ²) al 95° percentile	
	Maschi	Femmine
12	24,2	25,2
12,5	24,7	25,7
13	25,1	26,3
13,5	25,6	26,8
14	26,0	27,2
14,5	26,4	27,7
15	26,8	28,1
15,5	27,2	28,5
16	27,5	28,9
16,5	27,9	29,3
17	28,2	29,6
17,5	28,6	30,0

Modo di somministrazione

Conf. 013-024

«Wegovy» è una compressa per uso orale.

- Questo medicinale deve essere assunto a stomaco vuoto dopo un periodo di digiuno raccomandato di almeno 8 ore (vedere paragrafo 5.2).

- Deve essere deglutito intero con un sorso d'acqua (fino a mezzo bicchiere d'acqua equivalente a 120 ml). Le compresse non devono essere suddivise, frantumate o masticate, perché non è noto se questo influisca sull'assorbimento di semaglutide.

- I pazienti devono attendere almeno 30 minuti prima di mangiare, bere o assumere altri medicinali orali. Un'attesa inferiore a 30 minuti riduce l'assorbimento di semaglutide (vedere paragrafi 4.5 e 5.2).

Conf. 025-030

Per uso sottocutaneo.

«Wegovy» soluzione iniettabile si somministra una volta alla settimana a qualsiasi ora del giorno, indipendentemente dai pasti.

Deve essere iniettato per via sottocutanea nell'addome, nella coscia o nella parte superiore del braccio. Il sito di iniezione può essere variato. Non deve essere somministrato per via endovenosa o intramuscolare.

La dose da 7,2 mg può essere somministrata come singola iniezione da 7,2 mg oppure come tre somministrazioni da 2,4 mg, a seconda del dispositivo. Le iniezioni possono essere somministrate nella stessa area del corpo, ma devono essere distanti almeno 5 cm l'una dall'altra.

Se necessario, il giorno della somministrazione settimanale può essere modificato purché l'intervallo di tempo trascorso tra le dosi sia almeno di 3 giorni (> 72 ore). Una volta scelto un nuovo giorno per la somministrazione, si deve continuare la somministrazione una volta alla settimana.

Quando si somministra «Wegovy» penna preriempita monouso, la penna deve essere premuta saldamente contro la cute fino a quando la barra gialla smette di spostarsi. L'iniezione dura circa 5-10 secondi.

Ai pazienti deve essere consigliato di leggere attentamente le istruzioni per l'uso incluse nel foglio illustrativo prima della somministrazione del medicinale.

Per ulteriori informazioni prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1608/013 A.I.C.: 049883135 in base 32: 1HL9ZZ

1,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 10 compresse

EU/1/21/1608/014 A.I.C.: 049883147 in base 32: 1HLB0C

1,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 30 compresse

EU/1/21/1608/015 A.I.C.: 049883150 in base 32: 1HLB0G

1,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 90 compresse

EU/1/21/1608/016 A.I.C.: 049883162 in base 32: 1HLB0U

4 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 10 compresse

EU/1/21/1608/017 A.I.C.: 049883174 in base 32: 1HLB16

4 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 30 compresse

EU/1/21/1608/018 A.I.C.: 049883186 in base 32: 1HLB1L

4 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 90 compresse

EU/1/21/1608/019 A.I.C.: 049883198 in base 32: 1HLB1Y

9 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 10 compresse

EU/1/21/1608/020 A.I.C.: 049883200 in base 32: 1HLB20

9 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 30 compresse

EU/1/21/1608/021 A.I.C.: 049883212 in base 32: 1HLB2D

9 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 90 compresse

EU/1/21/1608/022 A.I.C.: 049883224 in base 32: 1HLB2S

25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 10 compresse

EU/1/21/1608/023 A.I.C.: 049883236 in base 32: 1HLB34

25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 30 compresse

EU/1/21/1608/024 A.I.C.: 049883248 in base 32: 1HLB3J

25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 90 compresse

EU/1/21/1608/025 A.I.C.: 049883251 in base 32: 1HLB3M

7,2 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (vetro) in penna preriempita 0,75 ml (9,6 mg/ml) - 4 penne preriempite

EU/1/21/1608/026 A.I.C.: 049883263 in base 32: 1HLB3Z

0,25 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (vetro) 0,5 ml (0,5 mg/ml) - 4 siringhe preriempite

EU/1/21/1608/027 A.I.C.: 049883275 in base 32: 1HLB4C

0,5 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (vetro) 0,5 ml (1 mg/ml) - 4 siringhe preriempite

EU/1/21/1608/028 A.I.C.: 049883287 in base 32: 1HLB4R

1 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (vetro) 0,5 ml (2 mg/ml) - 4 siringhe preriempite

EU/1/21/1608/029 A.I.C.: 049883299 in base 32: 1HLB53

1,7 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (vetro) 0,75 ml (2,27 mg/ml) - 4 siringhe preriempite

EU/1/21/1608/030 A.I.C.: 049883301 in base 32: 1HLB55

2,4 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (vetro) 0,75 ml (3,2 mg/ml) - 4 siringhe preriempite

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

26A05342



DETERMINA 1° ottobre 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di denosumab, «Wyost». (Determina n. 1357/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione

della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 e successive modificazioni ed integrazioni della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determinazione AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità



per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 agosto 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7-11 settembre 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale biosimilare per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

WYOST

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

3. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile

2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 2, 3, e 4 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

5. Il titolare dell'A.I.C., ai sensi dell'art. 21-bis, comma 1, lettera a) e d) della direttiva 2001/83/CE e dell'art. 5, comma 1, lettera a) e d) del decreto ministeriale 30 aprile 2015, prima dell'inizio della commercializzazione sul territorio italiano del medicinale deve avere ottemperato, ove previsto dalla decisione della Commissione europea, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale, ottenendo la preventiva approvazione delle misure aggiuntive di minimizzazione del rischio. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle misure sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sui siti istituzionali dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA) e della Commissione europea al «*Public Health - Union Register of Medicinal Products*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura aggiuntiva di minimizzazione del rischio prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

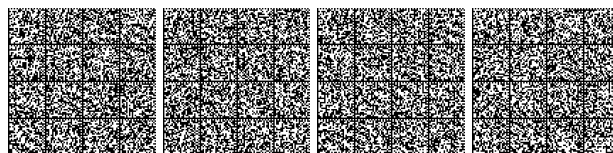
6. Il titolare dell'A.I.C., ai fini della commercializzazione sul territorio italiano delle nuove confezioni è responsabile del rispetto degli obblighi informativi di cui dall'art. 73 «Etichettatura» del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle indicazioni e agli strumenti che devono comparire sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario dei medicinali.

7. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione sul territorio italiano della nuova confezione, deve comunicare all'AIFA Servizio *online* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione della nuova confezione (art. 34, comma 5, decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 12, comma 5, legge n. 189/2012 e successive modificazioni ed integrazioni).

8. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui ai precedenti commi, ricorrendone i presupposti e salvo il caso che il fatto costituisca reato, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito



istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate di seguito costituiscono un estratto degli allegati alla decisione della Commissione europea relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali allegati.

Nuove confezioni

WYOST

Principio attivo: Denosumab.

Codice procedura: - EMA/VR/0000245925.

Codice ATC: M05BX04.

Titolare: Sandoz GMBH.

GUUE 31 agosto 2026

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico (SRE) (fratture patologiche, radioterapia all'osso, compressione del midollo spinale o interventi chirurgici all'osso) negli adulti con neoplasie maligne in fase avanzata che coinvolgono l'osso (vedere paragrafo 5.1).

Trattamento di adulti e adolescenti con apparato scheletrico maturo con tumore a cellule giganti dell'osso non resecabile o per i quali la resezione chirurgica potrebbe provocare severa morbidità.

Modo di somministrazione

«Wyost» deve essere somministrato sotto la responsabilità di un operatore sanitario.

Per uso sottocutaneo.

Per le istruzioni sull'uso, sulla manipolazione e sullo smaltimento, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1812/002 A.I.C.: 051244022 In base 32: 1JVUZQ

120 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Flaconcino (vetro) 1,7 mL (70 mg/mL) - 3 flaconcini;

EU/1/24/1812/003 A.I.C.: 051244034 In base 32: 1JVV02

120 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Flaconcino (vetro) 1,7 mL (70 mg/mL) - 4 flaconcini.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio);

misure di minimizzazione del rischio aggiuntive.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che una scheda promemoria paziente riguardo l'osteonecrosi della mandibola/mascella venga implementata.

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ortopedico, urologo, radioterapista ed ematologo (RRL).

26A05343

DETERMINA 1° ottobre 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di liraglutide, «Ablymico». (Determina n. 1358/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);



Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di

cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 agosto 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7-11 settembre 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ABLYMICO

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

3. Il titolare dell'A.I.C., ai fini della commercializzazione sul territorio Italiano del medicinale/della nuova confezione è responsabile del rispetto degli obblighi informativi di cui dall'art. 73 «Etichettatura» del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle indicazioni e agli strumenti che devono comparire sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario dei medicinali.



4. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione sul territorio italiano del medicinale, deve comunicare all'AIFA Servizio *online* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale/della nuova confezione (art. 34, comma 5, decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 12, comma 5, legge n. 189/2012 e successive modificazioni ed integrazioni).

5. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate di seguito costituiscono un estratto degli allegati alla decisione della Commissione europea relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali allegati.

Farmaco di nuova registrazione

ABLYMICO.

Principio attivo: Liraglutide.

Codice procedura: EMEA/H/C/006620/0000.

Codice ATC: A10BJ02.

Titolare: Stada Arzneimittel AG.

GUUE: 31 agosto 2026.

Indicazioni terapeutiche

Adulti

«Abylmyco» è indicato in aggiunta a una dieta povera di calorie e a un aumento dell'attività fisica per la gestione del peso corporeo in pazienti adulti con un indice di massa corporea (IMC) iniziale

≥ 30 kg/m² (obesità), o

da ≥ 27 kg/m² a < 30 kg/m² (sovrappeso) in presenza di almeno una co-morbidità correlata al peso quali disglucemia (prediabete o diabete mellito di tipo 2), ipertensione, dislipidemia o apnea ostruttiva nel sonno.

Il trattamento con «Abylmyco» deve essere interrotto dopo dodici settimane alla dose di 3,0 mg/die se i pazienti non hanno perso almeno il 5% del peso corporeo iniziale.

Adolescenti (≥ 12 anni)

«Abylmyco» è indicato in aggiunta ad una sana alimentazione e ad un aumento dell'attività fisica per la gestione del peso corporeo in pazienti adolescenti dall'età di dodici anni in poi con:

obesità (IMC corrispondente a ≥ 30 kg/m² per gli adulti secondo i valori soglia internazionali *) e

peso corporeo superiore a 60 kg.

Il trattamento con «Abylmyco» deve essere interrotto e rivalutato se i pazienti non hanno perso almeno il 4% del loro IMC o punteggio z del IMC dopo dodici settimane alla dose di 3,0 mg/die o alla dose massima tollerata.

* Valori soglia di IMC secondo l'*International Obesity Task Force* (IOTF) per l'obesità in base al sesso tra 12-18 anni (vedere tabella 1), in accordo con lo studio clinico 4180, vedere paragrafo 5.1:

Tabella 1 Valori soglia di IMC secondo l'IOTF per l'obesità in base al sesso tra i 12-18 anni

Età (anni)	IMC corrispondente a 30 kg/ m ² per gli adulti secondo i valori soglia internazionali	
	Maschi	Femmine
12	26,02	26,67
12,5	26,43	27,24
13	26,84	27,76
13,5	27,25	28,20
14	27,63	28,57
14,5	27,98	28,87
15	28,30	29,11
15,5	28,60	29,29
16	28,88	29,43
16,5	29,14	29,56
17	29,41	29,69
17,5	29,70	29,84
18	30,00	30,00

Bambini (da 6 a < 12 anni)

«Abylmyco» è indicato in aggiunta ad una sana alimentazione e ad un aumento dell'attività fisica per la gestione del peso corporeo nei bambini di età compresa tra 6 e < 12 anni con

obesità (IMC ≥ 95° percentile)* e

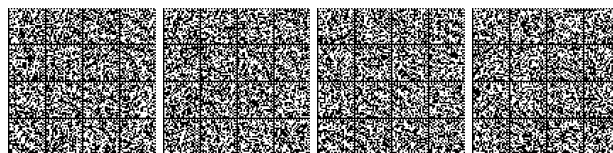
peso corporeo ≥ 45 kg

Il trattamento con «Abylmyco» deve essere interrotto e rivalutato se i pazienti non hanno perso almeno il 4% del loro IMC o del loro punteggio z IMC dopo 12 settimane alla dose di 3,0 mg/die o alla dose massima tollerata.

*Valori soglia di IMC secondo il CDC per l'obesità (≥ 95° percentile) in base al sesso tra 6 e < 12 anni (vedere tabella 2), in accordo con lo studio clinico 4392, vedere paragrafo 5.1.

Tabella 2 Valori soglia di IMC (peso in kg/altezza in m²) per l'obesità (≥ 95° percentile) in base al sesso per i bambini di età compresa tra 6 e < 12 anni

Età (anni)	IMC per l'obesità ≥ 95° percentile	
	Maschi	Femmine
6	18,41	18,84
6,5	18,76	19,23
7	19,15	19,68
7,5	19,59	20,17
8	20,07	20,70
8,5	20,57	21,25
9	21,09	21,82
9,5	21,62	22,40
10	22,15	22,98
10,5	22,69	23,57
11	23,21	24,14
11,5	23,73	24,71



Modo di somministrazione

«Ablymico» è esclusivamente per uso sottocutaneo. Non deve essere somministrato per via endovenosa o intramuscolare.

«Ablymico» si somministra una volta al giorno in qualsiasi momento, indipendentemente dai pasti. Deve essere iniettato nell'addome, nella coscia o nella parte superiore del braccio. Il sito di iniezione e l'orario possono essere variati senza necessità di correzione della dose. Tuttavia, una volta scelto l'orario del giorno più conveniente, è preferibile iniettare «Ablymico» all'incirca alla stessa ora. I siti di iniezione devono essere sempre ruotati per ridurre il rischio di depositi amiloidi nel sito di iniezione (vedere paragrafo 4.8).

Per ulteriori istruzioni sulla somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/26/2036/001 - A.I.C. 053209019 - in base 32: 1LR-TXV - 6 mg/mL - soluzione iniettabile in penna preriempita - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 mL - 1 penna preriempita;

EU/1/26/2036/002 - A.I.C. 053209021 - in base 32: 1LR-TXX - 6 mg/mL - soluzione iniettabile in penna preriempita - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 mL - 3 penne preriempite;

EU/1/26/2036/003 - A.I.C. 053209033 - in base 32: 1LRTY9 - 6 mg/mL - soluzione iniettabile in penna preriempita - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 mL - 5 penne preriempite.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per l'invio degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e ogni successivo aggiornamento pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

26A05344

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del partito politico «Union Valdôtaine»

Premessa

I presenti Statuti, adottati nella forma dell'atto pubblico conformemente alla legislazione vigente, disciplina l'organizzazione, il funzionamento democratico, la gestione economica e patrimoniale, nonché i diritti e i doveri degli aderenti dell'Union Valdôtaine.

Indice

I - Principi, simbolo e sede	Articoli 1, 2, 3, 4, 5
II - Membri	
II.1 - Adesioni	Articoli 6, 7, 8
II.2 - Pari opportunità e partecipazione dei giovani	Articoli 9, 10, 11
II.3 - Diritti e doveri	Articoli 12, 13, 14
III - Organizzazione	
III.1 - Sezioni	Articoli 15, 16, 17, 18, 19
III.2 - Organi	Articolo 20
III.2.1 - Congresso nazionale	Articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
III.2.2 - Consiglio federale	Articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
III.2.3 - Comitato federale	Articoli 35, 36, 37, 38, 39, 40

III.2.4 - Presidente	Articoli 41, 42, 43
III.2.5 - Tesoriere	Articolo 44
III.2.6 - Probiviri	Articoli 45, 46
IV - Conferenze, gruppo e parlamentari	
IV.1 - Conferenza dei presidenti di sezione	Articolo 47
IV.2 - Conferenza degli amministratori	Articoli 48, 49, 50
IV.3 - Gruppo degli eletti al Consiglio della Valle e parlamentari	Articolo 51
V - Limitazione dei mandati, protezione dei dati personali e disposizioni finali	Articoli 52, 53, 54, 55

Allegato A

Simboli Araldico e Elettorale
(versioni bianco e nero, colori)

I - Principi, simbolo e sede

Art. 1.

L'Union Valdôtaine, Movimento politico - fondato sui principi di democrazia e di libertà derivanti dalla Resistenza e dalla lotta di liberazione antifascista - che si richiama ai principi del federalismo personalista e globale, ha come finalità assicurare lo sviluppo del carattere identitario, linguistico e culturale del Popolo valdostano; servirne gli interessi culturali, politici, sociali ed economici; favorire la cooperazione con le altre minoranze linguistiche e nazionali; rafforzare la cooperazione con i popoli attorno al Monte Bianco.

Art. 2.

L'Union Valdôtaine persegue il compimento della sovranità politica della Valle d'Aosta - terra esemplare della civiltà alpina - attraverso



l'esercizio delle vie democratiche. Essa incarna l'aspirazione storica del Popolo valdostano all'autogoverno, inserendosi pienamente nella visione di un'Europa dei popoli e delle regioni.

Art. 3.

Gli obiettivi fondamentali, il programma e l'azione volta a realizzare tali finalità sono definiti dal Congresso Nazionale del Movimento.

Art. 4.

Il simbolo dell'Union Valdôtaine è uno scudo partito di rosso e di nero, al leone d'oro attraversante, al capo d'argento caricato dell'iscrizione «Union Valdôtaine» di nero; lo scudo è circondato da un cordone d'oro in bordura. Per maggiore chiarezza, il simbolo è riportato in forma grafica (Allegato A).

La denominazione «Union Valdôtaine», nonché ogni forma abbreviata eventualmente utilizzata, e il simbolo del Movimento costituiscono gli elementi essenziali di riconoscimento politico dell'Union Valdôtaine. Essi sono chiaramente distinguibili da quelli di ogni altro partito o movimento politico esistente. Ogni modifica del simbolo o della denominazione è approvata dal Congresso Nazionale.

Art. 5.

La sede dell'Union Valdôtaine è ad Aosta - viale dei Partigiani, 29.

II - Membri

II.1 - Adesioni

Art. 6.

Può far parte del Movimento ogni persona che dia garanzia di essere fedele alla causa valdostana, che sottoscriva i principi e gli obiettivi fondamentali del Movimento, ne segua il programma e l'azione e si conformi ai suoi Statuti. L'adesione all'Union Valdôtaine è incompatibile con l'appartenenza ad altri movimenti o partiti politici.

Art. 7.

Le domande di adesione devono essere presentate al Comitato di direzione della Sezione, che ne delibera l'accettazione. La prova dell'iscrizione consiste nella consegna della tessera di adesione e nella registrazione del nuovo membro nel libro degli aderenti ai sensi della legislazione vigente, tenuto dalla Sede centrale del Movimento, sotto la responsabilità del Presidente e nel rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati personali.

È membro dell'Union Valdôtaine ogni persona la cui domanda sia stata accettata e che, avendo sottoscritto la scheda personale di adesione, sia in regola con la quota annuale.

Tutte le controversie in materia sono risolte dai Proviviri.

Le quote annuali sono gratuite per i giovani fino a 18 anni. Dai 19 ai 30 anni possono essere ridotte.

Art. 8.

Gli aderenti che si candidano alle elezioni regionali in altre liste contro l'Union Valdôtaine perdono automaticamente la tessera di adesione e tutte le cariche o funzioni all'interno del Movimento. Trascorsi cinque anni, potranno presentare domanda di adesione.

II.2 - Pari opportunità e partecipazione dei giovani

Art. 9.

L'Union Valdôtaine persegue l'obiettivo di raggiungere la parità tra uomini e donne a tutti i livelli, favorendo, e anzi garantendo, la rappresentatività di genere in seno agli organi.

L'associazione «Femmes Valdôtaines» è composta da aderenti all'Union Valdôtaine e da simpatizzanti che accettano i principi e gli scopi del Movimento espressi negli articoli 1 e 2 dei presenti Statuti.

L'associazione ha tra i suoi obiettivi principali il progresso sociale e culturale delle donne della Valle d'Aosta e la promozione del ruolo delle donne nella vita politica attiva.

Al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, attraverso l'associazione «Femmes Valdôtaines», l'Union Valdôtaine assicura a tale organizzazione risorse finanziarie equivalenti ad almeno il dieci per cento delle somme che le spettano attraverso il finanziamento pubblico del due per mille.

Art. 10.

L'Union Valdôtaine favorisce, assicurando la parità di opportunità per tutti e a tutti i livelli, la partecipazione politica delle giovani donne e dei giovani uomini, attraverso l'associazione «Jeunesse Valdôtaine».

L'associazione «Jeunesse Valdôtaine» è composta da aderenti all'Union Valdôtaine e da simpatizzanti che accettano i principi e gli scopi del Movimento espressi negli articoli 1 e 2 dei presenti Statuti.

L'Union Valdôtaine assicura, all'inizio dell'anno, un contributo alla Jeunesse Valdôtaine sulla base del suo programma annuale di attività. In caso di programmazione straordinaria, possono essere concessi contributi supplementari, previa presentazione di adeguata documentazione.

Art. 11.

Gli Statuti della Jeunesse Valdôtaine e delle Femmes Valdôtaines devono essere approvati dal Consiglio Federale.

Ciascuna di queste organizzazioni collaterali ha diritto di delegare 5 (cinque) dei propri membri al Congresso Nazionale, di cui 1 (uno), aderente all'Union Valdôtaine, fa parte del Consiglio Federale e del Comitato Federale in qualità di membro di diritto con diritto di voto.

II.3 - Diritti e doveri

Art. 12.

Ogni membro ha il diritto e il dovere di partecipare all'elaborazione del programma del Movimento e di contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi.

Pur riconoscendo l'utilizzo della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica italiana, ogni membro si impegna a utilizzare le lingue del popolo valdostano: il francese, il franco-provenzale e le parlate walser.

Ogni membro ha il diritto di accedere alle diverse cariche elettive del Movimento, di partecipare alla discussione su qualsiasi argomento, di proporre mozioni agli organi dell'Union Valdôtaine.

Dal momento in cui una deliberazione è stata votata dall'organo competente, ogni membro ha il dovere di accettare, seguire e far osservare le decisioni adottate.

L'Union Valdôtaine garantisce il rispetto del pluralismo interno e delle posizioni minoritarie che si esprimono nell'ambito dei suoi organi, nel rispetto del principio democratico, della rappresentatività territoriale e dell'equilibrio di genere.

Nel caso in cui la deliberazione non abbia ottenuto l'unanimità dei voti, le posizioni minoritarie devono essere verbalizzate.

Art. 13.

Ogni membro dell'Union Valdôtaine che percepisce emolumenti per cariche elettive deve versare una percentuale fissata dal Comitato Federale.

I membri che non versano tale percentuale non possono rinnovare la tessera di adesione prima di aver regolarizzato la propria posizione.

Art. 14.

I membri dell'Union Valdôtaine che abbiano adottato un atteggiamento contrario ai principi e agli scopi del Movimento o alle deliberazioni degli organi dell'Union Valdôtaine sono sottoposti alle seguenti sanzioni, deliberate dal Comitato di direzione della Sezione di appartenenza:

- richiamo scritto alla fedeltà al Movimento;
- sospensione dal Movimento;

con il diritto, per il punto a), di adire il Comitato Federale e, per il punto b), il Consiglio Federale, i soli abilitati a confermare o revocare la sanzione.



Il Consiglio Federale può decidere l'espulsione dal Movimento, con il diritto di ricorso ai Proviviri entro 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione.

Tutte le sanzioni devono essere inflitte per iscritto e motivate. Nessuna sanzione può essere inflitta senza preventiva contestazione dei fatti addebitati, indicazione delle disposizioni violate, termine ragionevole per presentare osservazioni scritte, diritto di essere ascoltati e possibilità di farsi assistere da una persona di fiducia.

III - Organizzazione

III.1 - Sezioni

Art. 15.

Nel rispetto dei principi federalisti, per sviluppare la propria azione, l'Union Valdôtaine si organizza in Sezioni comunali, legami insostituibili con le comunità locali.

Ogni Sezione, per essere considerata tale, deve contare almeno 10 (dieci) aderenti. Nei comuni fino a 500 abitanti, è possibile la costituzione della Sezione se vi sono almeno 5 (cinque) aderenti.

Nei comuni maggiori possono essere costituite, con l'accordo del Comitato Federale, due o più Sezioni. In casi straordinari, i comuni possono unirsi in un'unica Sezione con l'accordo del Comitato Federale.

La vita della Sezione si esprime attraverso riunioni dell'Assemblea generale degli aderenti e del Comitato di direzione, il più frequentemente possibile, oppure ogni volta che il Comitato Federale lo richieda, per la discussione di temi particolari.

Le Sezioni appartenenti a un territorio omogeneo possono inoltre organizzare incontri tra loro per discutere argomenti di interesse comune.

Art. 16.

I membri dell'Union Valdôtaine fanno parte delle Sezioni istituite in ogni comune.

In linea generale ci si deve iscrivere nel comune di residenza. In caso di rifiuto, la decisione deve essere motivata ed eventualmente sottoposta al parere dei Proviviri. Ci si può iscrivere in un'altra Sezione, dopo averne informato la Sezione del comune di residenza.

Infine, ogni persona che desideri far parte del Movimento senza appartenere ad alcuna Sezione comunale e, di conseguenza, senza poter esercitare alcuna funzione in seno agli organi, ha la possibilità di iscriversi direttamente alla Sede centrale, con il parere favorevole del Presidente del Movimento, che deve prima informarne il Presidente della Sezione del comune di residenza.

Art. 17.

Le Sezioni sono gestite dal Comitato di direzione eletto ogni due anni e mezzo dall'Assemblea degli aderenti della Sezione secondo le seguenti modalità.

Le Sezioni hanno la più ampia libertà nell'organizzazione interna, ma devono garantire almeno l'elezione di un Presidente, di un Segretario e di un Comitato di direzione composto da 3 (tre) fino a 11 (undici) membri.

Le Sezioni devono riunirsi in assemblea almeno due volte all'anno per discutere degli aspetti politici con gli eletti e i responsabili del Movimento.

Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione è redatto un verbale, firmato dal Presidente della Sezione e dal segretario verbalizzante nominati all'apertura dei lavori.

L'età minima per essere iscritti all'Union Valdôtaine è di 14 anni, ma fino ai 18 anni non si gode dell'elettorato passivo.

Esse possono adottare un regolamento interno particolare.

Gli amministratori comunali, regionali e i Parlamentari fanno parte, in qualità di membri di diritto, del Comitato di direzione delle Sezioni.

Art. 18.

Il Comitato di direzione riceve e decide sulle nuove iscrizioni, amministra la Sezione, tenendo conto delle direttive degli organi dell'Union Valdôtaine.

Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei membri del Comitato.

Le Sezioni provvedono alle proprie necessità mediante:

i contributi volontari dei loro aderenti;

gli eventuali contributi attribuiti dal Comitato Federale per iniziative specifiche, sulla base della documentazione prodotta a giustificazione della spesa.

Le risorse destinate alle Sezioni sono ripartite dal Comitato Federale secondo criteri oggettivi e trasparenti, tenendo conto in particolare del numero degli aderenti, dell'attività effettivamente svolta, delle iniziative programmate, delle esigenze territoriali, nonché della documentazione prodotta a giustificazione delle spese.

Le Sezioni che ricevono contributi dal Movimento sono tenute a presentare alla Sede centrale un rendiconto sintetico del loro utilizzo.

Le Sezioni comunali devono provvedere ogni anno, preferibilmente entro il 30 aprile, al rinnovo delle iscrizioni all'Union Valdôtaine e alla loro trasmissione alla Sede centrale.

Art. 19.

Conformemente ai suoi principi federalisti e autonomisti, l'Union Valdôtaine non prevede alcuna procedura di sospensione o di chiusura delle sue Sezioni territoriali, né la designazione di commissari.

I responsabili delle Sezioni che decidano di sciogliersi devono, dopo aver sentito gli aderenti interessati, comunicarlo al Comitato Federale e consegnare a quest'ultimo tutti i documenti in loro possesso e le loro bandiere. Nessuna sospensione o chiusura di una Sezione può essere decisa senza preventiva informazione degli aderenti interessati e senza verbale motivato.

III.2 - Organi

Art. 20.

La direzione, la gestione e il controllo del Movimento sono assicurati dai seguenti organi:

Congresso Nazionale;

Consiglio Federale;

Comitato Federale;

Presidente;

Tesoriere;

Proviviri.

Tali organi restano in carica per cinque anni o da un Congresso Nazionale all'altro, ordinario o straordinario convocato a tal fine. La composizione, le attribuzioni e le modalità di elezione di questi organi sono precisate dagli articoli seguenti.

III.2.1 - Congresso nazionale

Art. 21.

Il Congresso Nazionale, i cui membri sono eletti dagli aderenti dell'Union Valdôtaine e dal Consiglio Federale, secondo le modalità previste dagli Statuti, è l'organo che detiene il potere costituente del Movimento.

A esso spetta stabilire le direttive politiche generali e il programma del Movimento. Esso nomina il Presidente dell'Union Valdôtaine.

A esso spetta in particolare modificare gli Statuti, il simbolo e la denominazione del movimento.



Tutte le proposte di modifica devono essere firmate da almeno il 5% dei delegati per essere sottoposte al Congresso Nazionale. Esse sono approvate conformemente all'articolo 25 degli Statuti.

Art. 22.

Il Congresso Nazionale ordinario è convocato, per posta cartacea e/o elettronica, su deliberazione del Consiglio Federale, ogni cinque anni, 2 mesi prima della data fissata.

Il Congresso Nazionale straordinario è convocato, per posta cartacea e/o elettronica, da parte del Presidente dell'Union Valdôtaine, ogni volta che la maggioranza del Consiglio Federale, 1/3 delle Sezioni o 1/4 del Congresso Nazionale stesso lo ritengano necessario.

Un Congresso Nazionale tematico è convocato, per posta cartacea e/o elettronica, da parte del Presidente dell'Union Valdôtaine, in linea di principio ogni anno, per discutere temi particolari.

Le cariche del Movimento possono essere rinnovate anche in occasione di un Congresso Nazionale straordinario convocato a tale scopo.

Gli avvisi di convocazione del Congresso Nazionale straordinario e del Congresso Nazionale tematico, contenenti l'ordine del giorno, sono inviati ai membri almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e non oltre 30 giorni dalla richiesta in caso di convocazione straordinaria.

Art. 23.

Ogni comune della Valle d'Aosta è rappresentato al Congresso Nazionale.

Dove esiste una sezione, è l'assemblea che elegge i delegati.

Ogni delegazione è guidata preferibilmente dal Presidente della Sezione.

Se non vi sono Sezioni organizzate, sono gli aderenti, convocati dal Presidente dell'Union Valdôtaine, a nominare i loro delegati.

Art. 24.

Il numero dei delegati per ogni Comune è fissato in base al risultato delle ultime elezioni regionali secondo le seguenti indicazioni: tenuto conto che la legge elettorale regionale prevede un sistema di scrutinio centralizzato dei voti, a ogni comune sono attribuiti 3 (tre) delegati, ai quali si aggiungono i delegati ai quali esso ha diritto sulla base dei risultati delle ultime elezioni regionali emergenti all'interno del centro di scrutinio di riferimento. A tal fine, per ogni centro è attribuito 1 (un) delegato ogni 100 (cento) voti unionisti e i delegati sono ripartiti tra i comuni proporzionalmente al numero degli iscritti a ciascuna Sezione; nella Città di Aosta e dove vi è più di una Sezione, la ripartizione del totale dei delegati è effettuata tra le Sezioni proporzionalmente al numero dei rispettivi iscritti.

Se un membro, tra un Congresso Nazionale e l'altro, deve essere sostituito, vi provvede l'assemblea della Sezione. A tal fine ogni Sezione designa uno o due membri supplenti, abilitati a sostituire i membri titolari in caso di impedimento. Ogni sostituzione deve essere notificata alla segreteria del Movimento almeno due giorni prima della data di convocazione, salvo i casi di urgenza debitamente motivati.

Il Consiglio Federale, su proposta del Comitato Federale, può, a maggioranza, integrare il numero dei delegati al Congresso Nazionale nella misura massima del 10% dei membri del Congresso Nazionale stesso. Tale integrazione deve essere motivata e realizzata secondo criteri oggettivi di rappresentatività territoriale, equilibrio di genere, partecipazione dei giovani, rappresentanza delle minoranze interne e delle realtà associative riconosciute dal Movimento.

Art. 25.

Il Congresso Nazionale è valido in prima convocazione se sono presenti i 2/3 delle persone convocate. In seconda convocazione, mezz'ora dopo, esso è valido se è presente almeno la metà delle persone convocate.

È presieduto da un Presidente proposto dal Comitato Federale.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti.

Di ogni riunione è redatto un verbale, firmato dal Presidente del Congresso Nazionale e dal segretario verbalizzante nominati all'apertura dei lavori.

Art. 26.

Le diverse Associazioni collaterali all'Union Valdôtaine, riconosciute dal Consiglio Federale, e la Conferenza degli Amministratori hanno diritto di nominare rappresentanti che partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto. (Si vedano gli articoli 11 e 49 degli Statuti)

I nomi dei rappresentanti delle Associazioni collaterali, della Conferenza degli Amministratori e dei membri nominati dal Consiglio Federale (il 10% del Congresso Nazionale) devono essere comunicati alle Sezioni dei comuni di residenza.

Art. 27.

I Consiglieri regionali, i Parlamentari, gli ex Presidenti e Segretari generali, gli ex Parlamentari (italiani ed europei) e gli ex Membri del Consiglio della Valle, aderenti all'Union Valdôtaine, sono membri di diritto del Congresso Nazionale.

III.2.2 - Consiglio federale

Art. 28.

Il Consiglio Federale è l'organo che, tra un Congresso Nazionale e l'altro, stabilisce l'azione generale del Movimento e ne regola la gestione politica sulla base delle decisioni del Congresso Nazionale.

Nomina uno dei due Vicepresidenti.

Ratifica la composizione del Comitato Federale.

Nomina i Proviviri e le Commissioni di lavoro.

Riconosce le associazioni collaterali e ne approva gli Statuti.

Art. 29.

Il Consiglio Federale è composto da membri eletti conformemente agli Statuti.

Il Consiglio Federale, su proposta del Comitato Federale, può essere integrato fino al limite del 15% dei suoi membri, garantendo la presenza di genere di almeno 1/3. L'integrazione è effettuata dallo stesso Consiglio Federale. Tale integrazione deve essere motivata e realizzata secondo criteri oggettivi.

Art. 30.

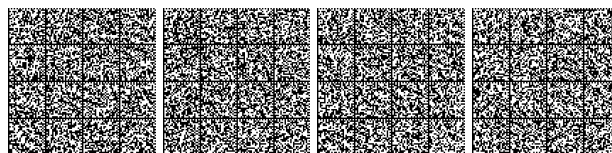
Il Consiglio Federale è composto dal Presidente del Movimento, dai due Vicepresidenti, dal Tesoriere, da 1 (un) delegato per ogni sezione, dai Parlamentari, dagli eletti al Consiglio della Valle, da 2 (due) rappresentanti della Conferenza degli Amministratori dell'Union Valdôtaine, da 1 (un) rappresentante della Jeunesse Valdôtaine, da 1 (una) rappresentante delle Femmes Valdôtaines, da 1 (un) rappresentante del Gruppo dell'Union Valdôtaine alla Città di Aosta e dai membri integrati fino al limite del 15% dei membri.

Art. 31.

I membri del Consiglio Federale sono eletti dalle Sezioni tra i delegati al Congresso Nazionale. Ogni sezione designa un membro effettivo nonché un membro supplente che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza. Nel caso in cui sia istituita una nuova sezione, essa deve provvedere immediatamente alla nomina dei membri in seno al Consiglio Federale.

Durante le sedute ogni membro rappresenta la sezione o l'organizzazione di appartenenza e risponde, nelle scelte che è chiamato a compiere nonché nei voti che esprime, al mandato da essa ricevuto.

Anche le associazioni Femmes Valdôtaines e Jeunesse Valdôtaine designano, scegliendo tra i propri aderenti iscritti all'Union Valdôtaine, un membro effettivo nonché un membro supplente, che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza.



Art. 32.

Il Consiglio Federale è convocato, per via elettronica, in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno e in seduta straordinaria ogni volta che sia richiesto dalla maggioranza del Comitato Federale o da 1/4 dei suoi membri.

Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno sono inviati ai membri almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo in caso di urgenza.

Le riunioni sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno i 2/3 dei membri. In seconda convocazione, mezz'ora dopo, la seduta è valida se è presente almeno la metà dei membri.

Tutte le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione è redatto un verbale, firmato dal Presidente del Movimento e dal segretario verbalizzante nominato all'apertura dei lavori.

Art. 33.

Il Consiglio Federale delibera in materia elettorale, discute e approva i programmi, le eventuali alleanze e i criteri generali di formazione delle liste.

Approva i regolamenti elettorali per le elezioni regionali proposti dal Comitato Federale.

Approva i candidati dell'Union Valdôtaine proposti dal Comitato Federale per le elezioni del Parlamento italiano e del Parlamento europeo.

Per le elezioni del Consiglio della Valle, ratifica la lista dei candidati proposti dalle Sezioni e integrati dal Comitato Federale.

Approva le eventuali candidature dell'Union Valdôtaine al Governo valdostano.

Definisce le linee politiche generali per la formazione delle liste comunali, nel rispetto degli orientamenti del Movimento.

I regolamenti elettorali garantiscono la trasparenza delle procedure, la partecipazione degli aderenti, l'equilibrio di genere, la rappresentatività territoriale e la possibilità di presentare proposte alternative.

Approva il budget e il bilancio annuale del Movimento.

Art. 34.

Nel corso del primo anno di attività successivo alla sua nomina, il Comitato Federale propone al Consiglio Federale la formazione delle seguenti Commissioni di lavoro permanenti: turismo ed economia, cultura ed educazione, sanità e sociale, agricoltura e ambiente. Tali Commissioni sono presiedute, in linea di principio, da Consiglieri regionali unionisti, nominati dal gruppo dei Consiglieri unionisti in seno al Consiglio regionale. Ogni altra commissione può essere costituita secondo le necessità contingenti.

Per lo studio dei diversi settori della vita regionale, il Consiglio Federale nomina Commissioni di studio presiedute da un membro scelto dal Comitato Federale.

Se del caso, il Presidente della Commissione può far intervenire tecnici alle riunioni, anche se non iscritti al Movimento.

Le decisioni finali devono essere assunte esclusivamente dai membri della Commissione.

III.2.3 - Comitato federale

Art. 35.

Il Comitato Federale è l'organo che, tra una riunione e l'altra del Consiglio Federale, stabilisce l'azione generale del Movimento e ne regola la gestione politica. A esso spetta:

a) dare esecuzione alle decisioni del Consiglio Federale, convocare le sedute ordinarie e straordinarie degli organi del Movimento, intrattenere i rapporti con le altre forze politiche, ripartire le funzioni interne, far portare avanti a tutti gli eletti del Movimento nelle cariche pubbliche la linea e le decisioni degli organi dell'Union Valdôtaine;

b) proporre l'eventuale candidato dell'Union Valdôtaine alla Presidenza del Governo valdostano. Il Presidente così designato propone i membri del Governo valdostano dell'Union Valdôtaine, che sono ratificati dal Consiglio Federale.

Nomina i direttori responsabili, i comitati di redazione degli organi d'informazione e il responsabile della comunicazione del Movimento.

Art. 36.

Il Comitato Federale si riunisce in seduta settimanale e ogni volta che lo richieda 1/3 dei suoi membri. La seduta del Comitato Federale si tiene generalmente in presenza e, se necessario, in videoconferenza.

Le riunioni sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno i 2/3 dei membri. In seconda convocazione, mezz'ora dopo, la seduta è valida se è presente almeno la metà dei membri.

Tutte le deliberazioni del Comitato Federale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione è redatto un verbale, firmato dal Presidente del Movimento e dal segretario verbalizzante nominato all'apertura dei lavori.

Il Comitato Federale è autorizzato ad apportare ai presenti Statuti le modifiche formali, tecniche o strettamente necessarie che fossero richieste dalla Commissione parlamentare di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, al fine di assicurare la conformità degli Statuti alla legislazione vigente.

Tali modifiche non possono alterare i principi fondamentali, la denominazione, il simbolo, gli organi essenziali né l'equilibrio democratico del Movimento. Esse sono comunicate alle Sezioni e sottoposte, per ratifica, al primo Congresso Nazionale utile.

Art. 37.

Il Presidente della Regione, i Parlamentari e il Capogruppo al Consiglio della Valle, aderenti all'Union Valdôtaine, sono membri di diritto del Comitato Federale.

Sono altresì membri di diritto del Comitato Federale un rappresentante della Conferenza degli Amministratori, un rappresentante della Jeunesse Valdôtaine e una rappresentante delle Femmes Valdôtaines.

La ripartizione delle funzioni tra i membri del Comitato Federale è approvata dal Consiglio Federale su proposta dello stesso Comitato Federale.

Il Comitato Federale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Federale, elabora e propone al Consiglio Federale proposte politiche, garantisce l'attività del Movimento.

Art. 38.

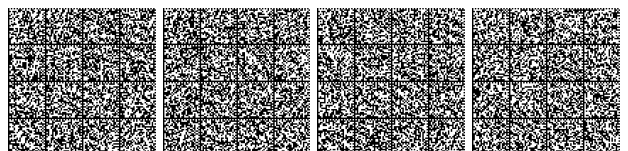
Il Comitato Federale, i cui membri hanno tutti diritto di voto, è così composto:

- Presidente;
- due Vicepresidenti;
- Tesoriere;
- Presidente della Regione o un assessore;
- Capogruppo al Consiglio Valle o il suo vice;
- Parlamentari;
- membro della Conferenza degli Amministratori;
- membro della Jeunesse Valdôtaine;
- membro delle Femmes Valdôtaines;
- un rappresentante del gruppo presso la Città di Aosta;
- otto membri rappresentanti delle Unités des Communes;
- il membro rappresentante delle Sezioni di Aosta.

Per assicurare la necessaria rappresentatività territoriale, sono i membri del Consiglio Federale delegati dalle sezioni, rappresentanti delle diverse Unités des Communes e della Città di Aosta, che votano il loro delegato (8+1) in seno al Comitato Federale.

Art. 39.

Il Comitato Federale fissa la composizione e le funzioni della Commissione Politica, presieduta dal Presidente del Movimento. Essa intrattiene, su mandato del Comitato Federale, i rapporti con le altre forze politiche: a tal fine, può essere integrata da membri designati dal Comitato Federale.



Art. 40.

Il Movimento provvede alle proprie necessità mediante:

- a) le quote annuali dei membri, fissate dal Comitato Federale;
- b) le oblazioni volontarie e concordate;
- c) i contributi in percentuale (fissati dal Comitato Federale) sugli emolumenti percepiti da tutti i membri del Movimento titolari di cariche elettive;
- d) gli eventuali finanziamenti pubblici ai partiti stabiliti dallo Stato italiano o dal Parlamento europeo. I finanziamenti, contributi, donazioni, liberalità e ogni altra forma di sostegno economico a favore del Movimento sono accettati nel rispetto dei limiti, divieti, obblighi di tracciabilità e di pubblicità previsti dalla legislazione vigente.

III.2.4 - Presidente

Art. 41.

Il Presidente del Movimento è eletto dal Congresso Nazionale dell'Union Valdôtaine e rappresenta ufficialmente l'Union Valdôtaine.

I candidati alla carica di Presidente devono essere aderenti al Movimento nel corso degli ultimi 5 (cinque) anni.

Le candidature alla Presidenza del Movimento devono essere indirizzate alla Sede centrale dell'Union Valdôtaine dal quarantesimo al trentesimo giorno prima della data prevista per il Congresso Nazionale. Ogni candidatura è accompagnata da un programma che illustra le intenzioni del candidato. Le sezioni dell'Union Valdôtaine ricevono, 20 giorni prima della data del Congresso Nazionale, la lista delle candidature alla Presidenza nonché i programmi di ciascun candidato. Ogni sezione è tenuta a riunirsi prima del Congresso Nazionale al fine di dare indicazioni di voto ai propri delegati.

Per l'elezione del Presidente è richiesta, alla prima votazione, la maggioranza dei presenti; alla seconda votazione è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 42.

Il Presidente è il rappresentante legale del Movimento. È il garante degli Statuti del Movimento e della linea politica espressa dal Congresso Nazionale.

Convoca il Congresso Nazionale ordinario del Movimento, i Congressi Nazionali straordinari e tematici, il Consiglio Federale e il Comitato Federale.

Presiede le riunioni del Comitato Federale e dirige i dibattiti del Consiglio Federale.

Firma i verbali.

In caso di impedimento provvisorio, è sostituito da uno dei Vicepresidenti.

È a capo della Commissione Politica, intrattiene, su mandato del Comitato Federale, i rapporti con le altre forze politiche.

Ha la firma sociale; in caso di impedimento è sostituito da uno dei Vicepresidenti.

Il Presidente sceglie uno dei due Vicepresidenti e il Tesoriere tra i delegati al Congresso Nazionale. Le proposte sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Federale. Il secondo Vicepresidente è nominato dal Consiglio Federale. Egli propone il regolamento del Congresso Nazionale, che deve essere approvato dal Comitato Federale e dal Consiglio Federale prima della convocazione del Congresso Nazionale del Movimento.

La carica di Presidente dell'Union Valdôtaine è incompatibile con quelle di Presidente della Regione e di Presidente del Consiglio della Valle, di Assessore del Governo valdostano, di Parlamentare e di Sindaco della Città di Aosta.

Art. 43.

Il Presidente, i due Vicepresidenti e il Tesoriere compongono l'Ufficio di Presidenza, incaricato di vigilare sulla buona governance e sulla continuità del Movimento. L'Ufficio di Presidenza assicura la direzione

ne della gestione amministrativa e patrimoniale secondo le disposizioni dei presenti Statuti, garantisce la protezione e la conservazione del patrimonio e vigila sull'uso oculato delle risorse nell'interesse del Movimento. Gli atti di gestione ordinaria sono compiuti dal Presidente e dal Tesoriere, ciascuno per le competenze attribuitegli dai presenti Statuti.

Gli atti che impegnano giuridicamente o patrimonialmente il Movimento oltre la gestione ordinaria, in particolare i contratti pluriennali, le acquisizioni o alienazioni di beni, gli impegni finanziari significativi, le garanzie, i prestiti e gli atti di disposizione del patrimonio, devono essere preventivamente approvati dall'Ufficio di Presidenza e ratificati dal Comitato Federale.

Gli atti di importanza eccezionale o riguardanti il patrimonio immobiliare del Movimento sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale.

Il Comitato Federale può fissare ogni anno le soglie economiche oltre le quali gli atti devono essere sottoposti ad autorizzazione preventiva.

III.2.5 - Tesoriere

Art. 44.

Il Tesoriere, scelto dal Presidente e ratificato dal Consiglio Federale, è responsabile della gestione economica, finanziaria e patrimoniale del Movimento.

Il Tesoriere verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità, la corretta registrazione delle scritture contabili, la corrispondenza dello stato delle finanze ai documenti contabili e la conformità dello stesso alle norme che lo regolano.

Presenta al Comitato Federale, almeno due volte all'anno, una relazione sullo stato della situazione finanziaria.

I conti annuali sono sottoposti a controllo conformemente alle disposizioni di legge vigenti.

Il budget annuale e il rendiconto di esercizio sono presentati dal Tesoriere e approvati dal Consiglio Federale nei termini previsti dalla legge.

Il Tesoriere trasmette alle autorità competenti, nelle forme e nei termini stabiliti dalla legislazione vigente, il rendiconto di esercizio, gli allegati, la relazione di gestione, la relazione di revisione nonché il verbale di approvazione.

Al fine di garantire la trasparenza, il Movimento pubblica sul proprio sito internet, nei termini previsti dalla legge, i documenti statutari, contabili e finanziari la cui pubblicazione è obbligatoria.

III.2.6 - Probiviri

Art. 45.

I Probiviri, in numero di cinque membri effettivi e cinque supplenti, nominati dal Consiglio Federale, restano in carica fino al rinnovo dell'organismo elettore.

I candidati alla carica di Probiviro devono essere iscritti al Movimento da almeno 10 (dieci) anni, avere una conoscenza approfondita della storia politica del Movimento, nonché possedere preferibilmente una preparazione tecnica in materia giuridica.

Alle sezioni spetta la proposta delle candidature.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Comitato Federale dell'Union Valdôtaine.

Art. 46.

I Probiviri verificano che l'azione del Movimento risponda ai criteri di trasparenza e di etica.

A essi spetta regolare le eventuali controversie tra gli aderenti, gli organi e gli eletti, nonché decidere sui ricorsi da parte dei membri esclusi e sospesi dall'Union Valdôtaine.



I membri esclusi o sospesi possono adire i Proviviri nei termini previsti dall'art. 14 degli Statuti mediante lettera raccomandata o PEC, nella quale espongono i motivi della loro azione. I Proviviri, entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso, convocano formalmente le parti per un contraddittorio verbalizzato. I Proviviri comunicano la loro decisione entro tre giorni dall'audizione.

Tutte le decisioni, per essere valide, devono essere adottate a maggioranza dei 4/5 dei membri.

IV - Conferenze, gruppo e parlamentari

IV.1 - Conferenza dei Presidenti di Sezione

Art. 47.

La Conferenza dei Presidenti di Sezione, composta da tutti i Presidenti di Sezione dell'Union Valdôtaine, è l'organismo di collegamento tra la Sede centrale e le Sezioni dell'Union Valdôtaine.

La Conferenza dei Presidenti di Sezione è convocata, per via elettronica, almeno due volte all'anno, dal Comitato Federale per fare il punto sulla vita delle Sezioni e sull'organizzazione del Movimento.

La Conferenza dei Presidenti di Sezione può decidere di istituire riunioni di zona alle quali partecipano i Presidenti interessati, ferme restando le riunioni annuali previste al comma precedente.

Le proposte della Conferenza dei Presidenti di Sezione devono essere esaminate dal Consiglio Federale nella sua prima seduta.

IV.2 - Conferenza degli amministratori

Art. 48.

Gli scopi della Conferenza degli Amministratori unionisti sono quelli di armonizzare l'azione amministrativa ai diversi livelli per rendere tale azione sempre più efficace.

Formano la Conferenza degli Amministratori dell'Union Valdôtaine: un rappresentante di ogni Comune, individuato nell'ordine tra sindaco, vice-sindaco, assessore, presidente del Consiglio e consiglieri, a seconda del caso; i presidenti delle Unités des Communes; il presidente o un membro della giunta del Bim; un amministratore del Consiglio Valle appartenente all'Union Valdôtaine.

Art. 49.

I membri della Conferenza degli Amministratori dell'Union Valdôtaine hanno diritto di nominare 5 (cinque) rappresentanti al Congresso Nazionale.

Tra i delegati al Congresso Nazionale sono scelti i 2 (due) rappresentanti al Consiglio Federale.

Il membro rappresentante la Conferenza degli Amministratori dell'Union Valdôtaine in seno al Comitato Federale è scelto tra i due membri del Consiglio Federale.

La Conferenza degli Amministratori è convocata dal Presidente del Movimento, preferibilmente due volte all'anno, ed è coordinata dal membro della Conferenza degli Amministratori delegato al Comitato Federale.

Di ogni riunione è redatto un verbale, firmato dal Presidente della seduta e dal segretario verbalizzante nominati all'apertura dei lavori.

Art. 50.

I Sindaci aderenti all'Union Valdôtaine formano il Tavolo dei Sindaci. Lo scopo del Tavolo è quello di esaminare preventivamente e di condividere dal punto di vista politico le proposte di deliberazione sottoposte all'attenzione del Consiglio Permanente degli Enti Locali (Cpel) e di esaminare gli atti del Consorzio degli Enti Locali (Celva).

Il Tavolo dei Sindaci si riunisce sotto la presidenza del membro della Conferenza degli amministratori delegato al Comitato Federale, preferibilmente una volta al mese. Il Presidente del Movimento o un suo delegato partecipa alle sedute.

IV.3 - Gruppo degli eletti al Consiglio della Valle e parlamentari

Art. 51.

I Consiglieri regionali dell'Union Valdôtaine si riuniscono ogni settimana, sotto la presidenza del Capogruppo, per discutere le iniziative legislative e i diversi atti amministrativi. Alla riunione partecipano anche i parlamentari.

Il Presidente del Movimento o un suo delegato prende parte alla riunione.

V - Limitazione dei mandati, protezione dei dati personali e disposizioni finali

Art. 52.

È stabilita una limitazione di tre mandati consecutivi e completi per gli eletti dell'Union Valdôtaine in seno al Consiglio della Valle; la stessa limitazione è prevista per gli eletti al Parlamento italiano e al Parlamento europeo. Dopo una pausa di un mandato sarà possibile proporre nuovamente le candidature con le limitazioni stabilite.

Art. 53.

L'Union Valdôtaine si impegna a trattare i dati personali dei suoi membri, simpatizzanti e contributori conformemente al GDPR (Regolamento UE 2016/679) e alla legislazione vigente.

Il trattamento si fonda sui principi di trasparenza, finalità, minimizzazione e sicurezza dei dati.

In ragione della sua natura politica e associativa, il Movimento può trattare dati sensibili che rivelano opinioni politiche. Tali dati sono raccolti esclusivamente per:

la gestione delle adesioni e delle quote;

l'invio di comunicazioni del Movimento, newsletter e inviti agli eventi;

l'organizzazione dei processi interni (voti, consultazioni);

il rispetto degli obblighi legali connessi alla vita associativa e politica.

Ogni interessato dispone del diritto di accesso, rettifica, cancellazione e portabilità dei propri dati, e può opporsi in qualsiasi momento alla ricezione di messaggi promozionali o politici.

Il Movimento attua misure tecniche e organizzative per assicurare la sicurezza e la riservatezza dei dati.

L'Union Valdôtaine designa, quando ciò sia richiesto o ritenuto opportuno, un Delegato alla Protezione dei Dati o un referente incaricato di vigilare sulla conformità dei trattamenti, scelto in ragione delle sue competenze e della sua indipendenza funzionale. I suoi recapiti sono accessibili sui supporti di comunicazione ufficiali del Movimento.

Art. 54.

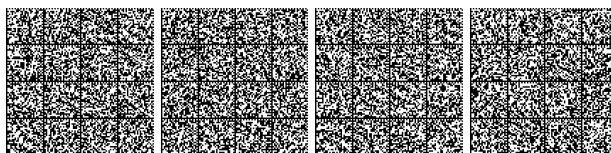
L'Union Valdôtaine non ha scopo di lucro. Le sue risorse e il suo patrimonio sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle sue finalità politiche, culturali, sociali e statutarie.

In caso di scioglimento del Movimento, il Congresso Nazionale delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, nel rispetto della legislazione vigente e delle finalità ideali, culturali e politiche perseguite dall'Union Valdôtaine.

In nessun caso il patrimonio può essere ripartito tra gli aderenti.

Art. 55.

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti Statuti, il Movimento rinvia alle disposizioni del Codice civile, alla legislazione relativa ai partiti e movimenti politici, alle norme in materia di trasparenza, controllo dei rendiconti, finanziamento politico, protezione dei dati personali, nonché alle altre disposizioni legali applicabili.



Allegato A**ARALDICO**

versione Bianco Nero



versione Colore

**ELETTORALE**

versione Bianco Nero



versione Colore



STATUTS UNION VALDÔTAINE

Préambule

Le présent Statut, adopté sous la forme de l'acte public conformément à la législation en vigueur, règle l'organisation, le fonctionnement démocratique, la gestion économique et patrimoniale, ainsi que les droits et les devoirs des adhérents de l'Union Valdôtaine.

Index

<u>I - PRINCIPES, SYMBOLE ET SIÈGE</u>	Articles 1, 2, 3, 4, 5
<u>II - MEMBRES</u>	
II.1 - ADHESIONS	Articles 6, 7, 8
II.2 - ÉGALITÉ DES CHANCES ET PARTICIPATION DES JEUNES	Articles 9, 10, 11
II.3 - DROITS ET DEVOIRS	Articles 12, 13, 14
<u>III - ORGANISATION</u>	
III.1 - SECTIONS	Articles 15, 16, 17, 18, 19
III.2 - ORGANES	Article 20
III.2.1 - CONGRÈS NATIONAL	Articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
III.2.2 - CONSEIL FÉDÉRAL	Articles 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
III.2.3 - COMITÉ FÉDÉRAL	Articles 35, 36, 37, 38, 39, 40
III.2.4 - PRÉSIDENT	Articles 41, 42, 43
III.2.5 - TRÉSORIER	Article 44
III.2.6 - PRUD'HOMMES	Articles 45, 46
<u>IV - CONFÉRENCES, GROUPE ET PARLEMENTAIRES</u>	
IV.1 - CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DE SECTION	Article 47
IV.2 - CONFÉRENCE DES ADMINISTRATEURS	Articles 48, 49, 50
IV.3 - GROUPE DES ÉLUS AU CONSEIL DE LA VALLÉE ET PARLEMENTAIRES	Article 51
<u>V - LIMITATION DES MANDATS, PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET DISPOSITIONS FINALES</u>	Articles 52, 53, 54, 55

Annexe A

Symboles héraldique et électoral (*versions noir et blanc, couleurs*)

I - PRINCIPES, SYMBOLE ET SIÈGE

Article 1

L'Union Valdôtaine, Mouvement politique - fondé sur les principes de démocratie et de liberté issus de la Résistance et de la lutte de libération antifasciste - qui se rattache aux principes du fédéralisme personnaliste et global, a comme finalité d'assurer l'épanouissement du caractère identitaire, linguistique et culturel du Peuple valdôtain; d'en servir les intérêts culturels, politiques, sociaux et économiques; de favoriser la coopération avec les autres minorités linguistiques et nationales; de renforcer la coopération avec les peuples autour du Mont-Blanc.

Article 2

L'Union Valdôtaine poursuit l'accomplissement de la souveraineté politique de la Vallée d'Aoste - terre exemplaire de la civilisation alpine - par l'exercice des voies démocratiques. Elle incarne l'aspiration historique du Peuple valdôtain à l'autogouvernement, s'inscrivant pleinement dans la vision d'une Europe des peuples et des régions.

Article 3

Les objectifs fondamentaux, le programme et l'action visant à réaliser ces finalités sont définies par le Congrès National du Mouvement.



Article 4

Le symbole de l'Union Valdôtaine est un écu parti de gueules et de sable, au lion brochant d'or, au chef d'argent chargé de l'inscription « Union Valdôtaine » de sable ; l'écu est entouré d'un cordon d'or en bordure. Pour mieux clarifier, le symbole se trouve sous forme graphique (Annexe A).

La dénomination « Union Valdôtaine », ainsi que toute forme abrégée éventuellement utilisée, et le symbole du Mouvement constituent les éléments essentiels de reconnaissance politique de l'Union Valdôtaine. Ils sont clairement distinguibles de ceux de tout autre parti ou mouvement politique existant. Toute modification du symbole ou de la dénomination est approuvée par le Congrès National.

Article 5

Le siège de l'Union Valdôtaine est à Aoste - 29, avenue des Maquisards.

II - MEMBRES

II.1 - ADHESIONS**Article 6**

Peut faire partie du Mouvement toute personne qui donne assurance d'être fidèle à la cause valdôtaine, qui souscrit aux principes et aux objectifs fondamentaux du Mouvement, en suit le programme et l'action et se conforme à ses Statuts. L'adhésion à l'Union Valdôtaine est incompatible avec l'appartenance à d'autres mouvements ou partis politiques.

Article 7

Les demandes d'adhésion devront être présentées au Comité de Direction de la Section qui en délibérera l'acceptation. La preuve de l'inscription consiste dans la remise de la carte d'adhésion et dans l'enregistrement du nouveau membre dans le livre des adhérents au sens de la législation en vigueur, qui est tenu par le Siège central du Mouvement, sous la responsabilité du Président et dans le respect de la législation relative à la protection des données personnelles.

Est membre de l'Union Valdôtaine toute personne dont la demande a été acceptée et qui, ayant souscrit la fiche d'adhésion personnelle, est en règle avec la cotisation annuelle.

Toutes les controverses à ce sujet seront réglées par les Prud'hommes.

Les cotisations annuelles seront gratuites pour les jeunes jusqu'à 18 ans. De 19 à 30 ans pourront être réduites.

Article 8

Les adhérents qui se portent candidats aux élections régionales dans d'autres listes contre l'Union Valdôtaine perdent automatiquement la carte d'adhésion et toutes les charges ou fonctions à l'intérieur du Mouvement. Passés cinq ans ils pourront présenter la demande d'adhésion.

II.2 - ÉGALITÉ DES CHANCES ET PARTICIPATION DES JEUNES**Article 9**

L'Union Valdôtaine poursuit l'objectif de parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux, en favorisant, voire en garantissant, la représentativité de genre au sein des organes.

L'association « Femmes Valdôtaines » est composée d'adhérentes à l'Union Valdôtaine et des sympathisantes qui acceptent les principes et les buts du Mouvement exprimés dans les articles 1 e 2 de ces Statuts. L'association a parmi ses objectifs principaux le progrès social et culturel des femmes de la Vallée d'Aoste et la promotion du rôle des femmes dans la vie politique active.

Dans le but de promouvoir la participation active des femmes à la vie politique, à travers l'association « Femmes Valdôtaines », l'Union Valdôtaine assure à cette organisation des ressources financières équivalentes au dix pour cent au moins des sommes qui lui reviennent par le biais du financement public de deux pour mille.

Article 10

L'Union Valdôtaine favorise, assurant l'égalité des chances pour tous et à tous les niveaux, la participation politique des jeunes femmes et jeunes hommes, à travers l'association « Jeunesse Valdôtaine ».

L'association « Jeunesse Valdôtaine » est composée d'adhérents à l'Union Valdôtaine et des sympathisants qui acceptent les principes et les buts du Mouvement exprimés dans les articles 1 e 2 de ces Statuts.

L'Union Valdôtaine assure, en début d'année, une contribution à la Jeunesse Valdôtaine sur la base de son programme d'activités annuel. En cas de programmation extraordinaire, des contributions supplémentaires peuvent être accordées, sous réserve de la



présentation d'une documentation adéquate.

Article 11

Les Statuts de la Jeunesse Valdôtaine et des Femmes Valdôtaines doivent être approuvés par le Conseil Fédéral. Chacune de ces organisations collatérales a le droit de déléguer 5 (cinq) de ses membres au Congrès National, dont 1 (un), adhérent à l'Union Valdôtaine, fait partie du Conseil Fédéral et du Comité Fédéral en tant que membre de droit avec droit de vote.

II.3 - DROITS ET DEVOIRS

Article 12

Tout membre a le droit et le devoir de participer à l'élaboration du programme du Mouvement et de contribuer à la réalisation de ses objectifs.

Tout en reconnaissant l'utilisation de la langue italienne comme langue officielle de la République Italienne, chaque membre s'engage à utiliser les langues du peuple valdotaïn : le français, le franco-provençal et les parlers Walser.

Chaque membre a le droit d'accéder aux différentes charges électives du Mouvement, de participer à la discussion sur n'importe quel sujet, de proposer des motions aux organes de l'Union Valdôtaine.

Dès qu'une délibération a été votée par l'organe compétent, tout membre a le devoir d'accepter, de suivre et de faire observer les décisions prises.

L'Union Valdôtaine garantit le respect du pluralisme interne et des positions minoritaires qui s'expriment dans le cadre de ses organes, dans le respect du principe démocratique, de la représentativité territoriale et de l'équilibre de genre.

Dans le cas où la délibération n'ait pas obtenu l'unanimité des votes, les positions minoritaires doivent être verbalisées.

Article 13

Chaque membre de l'Union Valdôtaine qui touche des appointements pour les charges électives, doit verser un pourcentage fixé par le Comité Fédéral.

Les membres qui ne versent pas le pourcentage ne peuvent pas renouveler la carte d'adhésion avant d'avoir régularisé leur position.

Article 14

Les membres de l'Union Valdôtaine qui auront adopté une attitude contraire aux principes et aux buts du Mouvement ou aux délibérations des organes de l'Union Valdôtaine seront soumis aux sanctions suivantes délibérées par le Comité de direction de la Section d'appartenance :

a) rappel écrit à la fidélité au Mouvement ;

b) suspension du Mouvement ;

avec le droit, pour le point a) d'en saisir le Comité Fédéral et pour le point b) le Conseil Fédéral, qui seuls sont habilités à confirmer ou révoquer la sanction.

Le Conseil Fédéral peut décider de l'expulsion du Mouvement, avec le droit d'en appeler aux Prud'hommes dans un délai de 30 jours à partir de la date de communication de la décision.

Toutes sanctions doivent être infligées par écrit et motivées. Aucune sanction ne peut être infligée sans contestation préalable des faits reprochés, indication des dispositions violées, délai raisonnable pour présenter des observations écrites, droit d'être entendu et possibilité de se faire assister par une personne de confiance.

III - ORGANISATION

III.1 - SECTIONS

Article 15

Dans le respect des principes fédéralistes, pour développer son action, l'Union Valdôtaine s'organise en Sections communales, liens irremplaçables avec les communautés locales.

Toute Section, pour être considérée comme telle, doit compter au moins 10 (dix) adhérents. **Dans les communes jusqu'à 500 habitants, il est possible la constitution de la Section s'il y a au moins 5 (cinq) adhérents.**

Dans les grandes communes peuvent être constituées, avec l'accord du Comité Fédéral, deux ou plusieurs Sections. Dans le cas extraordinaire les communes peuvent s'unir dans une seule Section avec l'accord du Comité Fédéral.

La vie de la Section se traduit par des réunions de l'Assemblée générale des adhérents et du Comité de direction, le plus fréquemment possible, ou toutes les fois que le Comité Fédéral le demande, pour la discussion de thèmes particuliers.



Les Sections faisant part d'un territoire homogène peuvent aussi organiser des rencontres entre elles pour discuter des sujets d'intérêt commun.

Article 16

Les membres de l'Union Valdôtaine font partie des Sections instituées dans chaque commune.

En ligne générale on doit s'inscrire dans la commune de résidence. **En cas de refus la décision doit être motivée** et éventuellement soumise à l'avis des Prud'hommes. On peut s'inscrire dans une autre Section, après en avoir informé la Section de la commune de résidence.

Enfin, toute personne qui souhaite faire partie du Mouvement sans appartenir à aucune Section communale et, par conséquent, sans pouvoir exercer aucune fonction au sein des organes, a la possibilité de s'inscrire directement au Siège central, avec l'avis favorable du Président du Mouvement qui doit d'abord en informer le Président de la Section de la commune de résidence.

Article 17

Les Sections sont gérées par le Comité de Direction élu tous les deux ans et demi par l'Assemblée des adhérents de la Section selon les modalités suivantes.

Les Sections ont la plus large liberté dans l'organisation interne mais elles devront garantir au moins l'élection d'un Président, d'un Secrétaire et d'un Comité de direction composé de 3 (trois) jusqu'à 11 (onze) membres.

Les Sections doivent se réunir en assemblée au moins deux fois par année pour discuter des aspects politiques avec les élus et les responsables du Mouvement.

Toutes les délibérations seront prises à la majorité absolue des présents.

Un procès-verbal sera rédigé à chaque réunion, signé par le Président de la Section et par le secrétaire verbalisant nommés à l'ouverture des travaux.

L'âge minimum pour être inscrit à l'Union Valdôtaine est de 14 ans, mais jusqu'à 18 on n'a pas le droit à l'électorat passif.

Elles peuvent adopter un règlement interne particulier.

Les administrateurs communaux, régionaux et les Parlementaires font partie en tant que membres de droit du Comité de direction des Sections.

Article 18

Le Comité de direction reçoit et statue sur les nouvelles inscriptions, administre la Section, en tenant compte des directives des organes de l'Union Valdôtaine.

Pour la validité des séances la majorité des membres du Comité est requise.

Les Sections feront face à leurs nécessités par :

- › les contributions volontaires de leurs adhérents
- › les subventions éventuelles attribuées par le Comité Fédéral pour des initiatives spécifiques, sur la base de la documentation produite pour justifier la dépense.

Les ressources destinées aux Sections sont réparties par le Comité Fédéral selon des critères objectifs et transparents, tenant compte notamment du nombre des adhérents, de l'activité effectivement réalisée, des initiatives programmées, des exigences territoriales, ainsi que de la documentation produite pour justifier les dépenses.

Les Sections qui reçoivent des contributions du Mouvement sont tenues de présenter au Siège central un compte rendu synthétique de leur utilisation.

Les Sections communales devront pourvoir chaque année, de préférence avant le 30 avril, à renouveler les inscriptions à l'Union Valdôtaine et à les transmettre au Siège central.

Article 19

Conformément à ses principes fédéralistes et autonomistes, l'Union Valdôtaine ne prévoit aucune procédure de suspension ou de fermeture de ses Sections territoriales, ni la désignation de commissaires.

Les responsables des Sections qui décident de se dissoudre doivent, après avoir entendu les adhérents concernés, le communiquer au Comité Fédéral et livrer à celui-ci tous les documents en leur possession et leurs drapeaux. Aucune suspension ou fermeture d'une Section ne peut être décidée sans information préalable des adhérents concernés et sans procès-verbal motivé.

III.2 - ORGANES

Article 20

La direction, la gestion et le contrôle du Mouvement sont assurés par les organes suivants :

- › Congrès National
- › Conseil Fédéral



- › Comité Fédéral
- › Président
- › Trésorier
- › Prud'hommes

Ces organes restent en fonction pendant cinq ans ou d'un Congrès National à l'autre, ordinaire ou extraordinaire convoqué à cet effet. La composition, l'attribution et les modalités d'élection de ces organes sont précisées par les articles suivants.

III.2.1 - CONGRÈS NATIONAL

Article 21

Le Congrès National, dont les membres sont élus par les adhérents de l'Union Valdôtaine et par le Conseil Fédéral, selon les modalités prévues par les Statuts, est l'organe qui détient le pouvoir constituant du Mouvement.

Il lui appartient d'établir les directives politiques générales et le programme du Mouvement. Il nomme le Président de l'Union Valdôtaine.

Il lui appartient notamment de modifier les Statuts, le symbole et la dénomination du mouvement.

Toutes les propositions de modifications doivent être signées par au moins le 5% des délégués pour être soumises au Congrès National. Elles sont approuvées conformément à l'article 25 des Statuts.

Article 22

Le Congrès National ordinaire est convoqué, par courrier postal et/au électronique, sur délibération du Conseil Fédéral, tous les cinq ans, 2 mois avant la date fixée.

Le Congrès National extraordinaire est convoqué, par courrier postal et/au électronique, de la part du Président de l'Union Valdôtaine, toutes les fois que la majorité du Conseil Fédéral, 1/3 des Sections ou 1/4 du Congrès National lui-même le jugeront nécessaire.

Un Congrès National thématique est convoqué, par courrier postal et/au électronique, de la part du Président de l'Union Valdôtaine, en principe chaque année, pour discuter de thèmes particuliers.

Les charges du Mouvement peuvent être renouvelées aussi lors d'un Congrès National extraordinaire convoqué à cet effet.

Les avis de convocation du Congrès National extraordinaire et du Congrès National thématique contenant l'ordre du jour, seront adressés aux membres au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion et pas plus de 30 jours après la requête en cas de convocation extraordinaire.

Article 23

Chaque commune de la Vallée d'Aoste est représentée au Congrès National.

Là où il existe une section c'est l'assemblée qui élit les délégués.

Chaque délégation sera guidée de préférence par le Président de la Section.

S'il n'y a pas de Sections organisées, ce sont les adhérents, convoqués par le Président de l'Union Valdôtaine, qui nomment leurs délégués.

Article 24

Le nombre des délégués pour chaque Commune est fixé par le résultat des dernières élections régionales selon les indications suivantes : compte tenu que la loi électorale régionale prévoit un système de dépouillement des voix centralisé, à chaque commune sont attribués 3 (trois) délégués, auxquels s'ajoutent les délégués dont elle a droit sur la base des résultats des dernières élections régionales émergeant à l'intérieur du centre de dépouillement de référence. A cette fin, pour chaque centre est attribué 1 (un) délégué chaque 100 (cent) voix unionistes et les délégués sont repartis entre les communes proportionnellement au nombre des inscrits à chaque Section ; dans la Ville d'Aoste et là où il y a plus d'une Section, la répartition du total des délégués est faite entre les Sections proportionnellement au nombre des inscrits respectifs.

Si un membre, entre un Congrès National et l'autre, doit être remplacé c'est l'assemblée de la Section qui y pourvoit. A cet effet chaque Section désigne un ou deux membres suppléants, habilités à remplacer les membres titulaires en cas d'empêchement. Toute substitution doit être notifiée au secrétariat du Mouvement au moins deux jours avant la date de convocation, sauf les cas d'urgence dûment motivés.

Le Conseil Fédéral, sur proposition du Comité Fédéral, peut, à la majorité, intégrer le nombre des délégués au Congrès National en raison du 10% maximum des membres du Congrès National même. Cette intégration doit être motivée et réalisée selon des critères objectifs de représentativité territoriale, d'équilibre de genre, de participation des jeunes, de représentation des minorités internes et des réalités associatives reconnues par le Mouvement.

Article 25



Le Congrès National est valable en première convocation si les 2/3 des personnes convoquées sont présentes. En deuxième convocation, une demi-heure après, il sera valable si la moitié au moins des personnes convoquées est présente.

Il est présidé par un Président proposé par le Comité Fédéral.

Les décisions seront prises à la majorité des membres présents.

Un procès-verbal sera rédigé à chaque réunion, signé par le Président du Congrès National et par le secrétaire verbalisant nommés à l'ouverture des travaux.

Article 26

Les différentes Associations collatérales à l'Union Valdôtaine, reconnues par le Conseil Fédéral, et la Conférence des Administrateurs ont le droit de nommer des représentants qui participent au Congrès National avec droit de vote. (Voir les articles 11 et 49 des Statuts)

Les **noms** des représentants des Associations collatérales, de la Conférence des Administrateurs et des membres nommés par le Conseil Fédéral (le 10% du Congrès National) doivent être communiqués aux Sections des communes de résidence.

Article 27

Les Conseillers régionaux, les Parlementaires, les anciens Présidents et Secrétaires généraux, les anciens Parlementaires (italiens et européens) et les anciens Membres du Conseil de la Vallée, adhérents de l'Union Valdôtaine, sont membres de droit du Congrès National.

III.2.2 - CONSEIL FÉDÉRAL

Article 28

Le Conseil Fédéral est l'organe qui, entre un Congrès National et l'autre, établit l'action générale du Mouvement et en règle la gestion politique sur la base des décisions du Congrès National.

Il nomme un des deux Vice-présidents.

Il ratifie la composition du Comité Fédéral.

Il nomme les Prud'hommes et les Commissions de travail.

Il reconnaît les associations collatérales et en approuve les Statuts.

Article 29

Le Conseil Fédéral est composé de membres élus conformément aux Statuts.

Le Conseil Fédéral, sur proposition du Comité Fédéral, peut être intégré, jusqu'à la limite de 15% de ses membres en garantissant la présence de genre d'au moins 1/3. L'intégration sera effectuée par le Conseil Fédéral même. Cette intégration doit être motivée et réalisée selon des critères objectifs.

Article 30

Le Conseil Fédéral est composé par le Président du Mouvement, les deux Vice-président, le Trésorier, 1 (un) délégué pour chaque section, les Parlementaires, les élus au Conseil de la Vallée, 2 (deux) représentants de la Conférence des Administrateurs de l'Union Valdôtaine, 1 (un) représentant de la Jeunesse Valdôtaine, 1 (une) représentante des Femmes Valdôtaines, 1 (un) représentant du Groupe de l'Union Valdôtaine à la Ville d'Aoste et les membres intégrés jusqu'à la limite de 15% des membres.

Article 31

Les membres du Conseil Fédéral sont élus par les Sections parmi les délégués au Congrès National. Chaque section désigne un membre effectif ainsi qu'un membre suppléant qui remplace le membre effectif en cas d'absence. Dans le cas où une section nouvelle serait instituée, elle devra pourvoir immédiatement à la nomination des membres au sein du Conseil Fédéral.

Lors des séances chaque membre représente la section ou l'organisation d'appartenance et répond, dans les choix qu'il est appelé à effectuer ainsi que dans les voix qu'il exprime, au mandat qu'il a reçu par celle-ci.

Les associations Femmes Valdôtaines et Jeunesse Valdôtaine désignent elles aussi, en choisissant parmi ses adhérents, inscrits à l'Union Valdôtaine, un membre effectif ainsi qu'un membre suppléant, qui remplace le membre effectif en cas d'absence.

Article 32

Le Conseil Fédéral est convoqué, par voie électronique, en séance ordinaire au minimum quatre fois par an et en séance extraordinaire toutes les fois qu'il sera requis par la majorité du Comité Fédéral ou par 1/4 de ses membres.

Les avis de convocation contenant l'ordre du jour seront adressés aux membres au moins 15 jours avant la date fixée, sauf en cas d'urgence.

Les réunions sont valables en première convocation si au moins 2/3 des membres sont présents. En deuxième convocation,



une demi-heure après, la séance sera valable si au moins la moitié des membres sont présents.

Toutes les délibérations doivent être prises à la majorité des présents.

Un procès-verbal sera rédigé à chaque réunion, signé par le Président du Mouvement et par le secrétaire verbalisant nommé à l'ouverture des travaux.

Article 33

Le Conseil Fédéral délibère en matière électorale, discute et approuve les programmes, les éventuelles alliances et les critères généraux de formation des listes.

Il approuve les règlements électoraux pour les élections régionales proposé par le Comité Fédéral.

Il approuve les candidats de l'Union Valdôtaine proposés par le Comité Fédéral pour les élections du Parlement italien et du Parlement européen.

Pour les élections du Conseil de la Vallée, il ratifie la liste des candidats qui sont proposés par les Sections et intégrés par le Comité Fédéral.

Il approuve les éventuelles candidatures de l'Union Valdôtaine au Gouvernement Valdôtain.

Il définit les lignes politiques générales pour la formation des listes communales, dans le respect des orientations du Mouvement.

Les règlements électoraux garantissent la transparence des procédures, la participation des adhérents, l'équilibre de genre, la représentativité territoriale et la possibilité de présenter des propositions alternatives.

Il approuve le budget et le bilan annuel du Mouvement.

Article 34

Au cours de la première année d'activité suite à sa nomination, le Comité Fédéral propose au Conseil Fédéral la formation des Commissions de travail permanentes suivantes : tourisme et économie, culture et éducation, santé et social, agriculture et environnement. Ces Commissions seront présidées en principe par des Conseillers régionaux unionistes, nommés par le groupe des Conseillers unionistes au sein du Conseil régional. Toutes autres commissions pourront être constituées selon les besoins contingents.

Pour l'étude des différentes branches de la vie régionale, le Conseil Fédéral nomme des Commissions d'étude présidées par un membre choisi par le Comité Fédéral.

Le cas échéant, le Président de la Commission peut faire intervenir des techniciens aux réunions, même si ceux-ci ne sont pas inscrits au Mouvement.

Les décisions finales devront être prises seulement par les membres de la Commission.

III.2.3 - COMITÉ FÉDÉRAL

Article 35

Le Comité Fédéral est l'organe qui, entre une réunion et l'autre du Conseil Fédéral, établit l'action générale du Mouvement et en règle la gestion politique. Il lui appartient :

a) de mettre à exécution les décisions du Conseil Fédéral, de convoquer les séances ordinaires et extraordinaires des organes du Mouvement, d'entretenir les rapports avec les autres forces politiques, de répartir les fonctions internes, de faire porter de l'avant à tous les élus du Mouvement dans les charges publiques la ligne et les décisions des organes de l'Union Valdôtaine.

b) de proposer l'éventuel candidat de l'Union Valdôtaine à la Présidence du Gouvernement Valdôtain. Le Président ainsi désigné proposera les membres du Gouvernement valdôtain de l'Union Valdôtaine, qui seront ratifiés par le Conseil Fédéral.

Il nomme les directeurs responsables, les comités de rédaction des organes d'information et le responsable de la communication du Mouvement.

Article 36

Le Comité Fédéral se réunit en séance hebdomadaire et chaque fois que 1/3 de ses membres le demande. La séance du Comité Fédéral se tient généralement en présence et si nécessaire par vidéoconférence.

Les réunions sont valables en première convocation si au moins 2/3 des membres sont présents. En deuxième convocation, une demi-heure plus tard, la séance sera valable si au moins la moitié des membres sont présents.

Toutes les délibérations du Comité Fédéral sont prises à la majorité absolue des présents.

Un procès-verbal sera rédigé à chaque réunion signé par le Président du Mouvement et par le secrétaire verbalisant nommé à l'ouverture des travaux.

Le Comité Fédéral est autorisé à apporter aux présents Statuts les modifications formelles, techniques ou strictement nécessaires qui seraient requises par la Commission Parlementaire de garantie des Statuts et de la transparence et le contrôle des comptes des partis et mouvements politiques, afin d'assurer la conformité du Statut à la législation en vigueur.

Ces modifications ne peuvent altérer les principes fondamentaux, la dénomination, le symbole, les organes essentiels ni l'équilibre démocratique du Mouvement. Elles sont communiquées aux Sections et soumises, pour ratification, au premier



Congrès National utile.

Article 37

Le Président de la Région, les Parlementaires et le Chef de groupe au Conseil de la Vallée, adhérents à l'Union Valdôtaine, sont membres de droit du Comité Fédéral.

Sont également membres de droit du Comité Fédéral un représentant de la Conférence des Administrateurs, un représentant de la Jeunesse Valdôtaine et une représentante des Femmes Valdôtaines.

La répartition des fonctions entre les membres du Comité Fédéral sera approuvée par le Conseil Fédéral sur proposition du Comité Fédéral même.

Le Comité Fédéral donne exécution aux délibérations du Conseil Fédéral, élabore et propose pour le Conseil Fédéral des propositions politiques, garantit l'activité du Mouvement.

Article 38

Le Comité Fédéral, dont tous les membres ont le droit de vote, est ainsi composé :

- › Président
- › Deux Vice-présidents
- › Trésorier
- › Président de la Région ou un assesseur
- › Chef de groupe au Conseil de la Vallée ou le vice
- › Parlementaires
- › Membre de la Conférence des Administrateurs
- › Membre de la Jeunesse Valdôtaine
- › Membre des Femmes Valdôtaines
- › Un Représentant du groupe à la Ville d'Aoste
- › Huit membres représentant les Unités des Communes.
- › le membre représentant les Sections d'Aoste.

Pour assurer la nécessaire représentativité territoriale, ce sont les membres du Conseil fédéral délégués par les sections, représentants des différentes Unités des Communes et la Ville d'Aoste, qui votent leur délégué (8+1) au sein du Comité Fédéral.

Article 39

Le Comité Fédéral fixe la composition et les fonctions de la Commission Politique, présidée par le Président du Mouvement. Celle-ci entretient, sur mandat du Comité Fédéral, les rapports avec les autres forces politiques : à cet effet, elle peut être intégrée par des membres désignés par le Comité Fédéral.

Article 40

Le Mouvement fera face à ses nécessités par :

- a) les cotisations annuelles des membres, fixées par le Comité Fédéral ;
- b) les oblations volontaires et convenues ;
- c) les contributions en pourcentage (fixées par le Comité Fédéral) sur les appointements touchés par tous les membres du Mouvement ayant des charges électives ;
- d) les éventuels financements publics aux partis établis par l'État italien ou par le Parlement européen. Les financements, contributions, dons, libéralités et toute autre forme de soutien économique en faveur du Mouvement sont acceptés dans le respect des limites, interdictions, obligations de traçabilité et de publicité prévues par la législation en vigueur.

III.2.4 - PRÉSIDENT

Article 41

Le Président du Mouvement est élu par le Congrès National de l'Union Valdôtaine et représente officiellement l'Union Valdôtaine.

Les candidats à la charge de Président doivent être adhérents au Mouvement au cours des 5 (cinq) dernières années.

Les candidatures à la Présidence du Mouvement doivent être adressées au Siège central de l'Union Valdôtaine du quarantième au trentième jour avant la date prévue pour le Congrès National. Chaque candidature est accompagnée d'un programme qui illustre les intentions du candidat. Les sections de l'Union Valdôtaine reçoivent 20 jours avant la date du Congrès National la liste des candidatures à la Présidence ainsi que les programmes de chaque candidat. Chaque section est tenue à se réunir avant le Congrès National afin de donner des indications de votes à ses propres délégués.

Pour l'élection du Président est requise, en première votation, la majorité des présents ; en deuxième votation est élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.



Article 42

Le Président est le représentant légal du Mouvement. Il est le garant des Statuts du Mouvement et de la ligne politique exprimé par le Congrès National.

Il convoque le Congrès National ordinaire du Mouvement, les Congrès National extraordinaires et thématiques, le Conseil Fédéral et le Comité Fédéral.

Il préside les réunions du Comité Fédéral et il dirige les débats du Conseil Fédéral.

Il signe les procès-verbaux.

En cas d'empêchement provisoire, il sera remplacé par un des Vice-présidents.

Il est à la tête de la Commission Politique, il entretient, sur mandat du Comité Fédéral, les rapports avec les autres forces politiques.

Il a la signature sociale, en cas d'empêchement il sera remplacé par un des Vice-présidents.

Le Président choisira l'un des deux Vice-présidents et le Trésorier parmi les délégués au Congrès National. Les propositions seront soumises à la ratification du Conseil Fédéral. Le deuxième Vice-président sera nommé par le Conseil Fédéral. Il propose le règlement du Congrès National qui doit être approuvé par le Comité Fédéral et par le Conseil Fédéral avant la convocation du Congrès National du Mouvement.

La charge de Président de l'Union Valdôtaine est incompatible avec celles de Président de la Région et de Président du Conseil de la Vallée, d'Assesseur du Gouvernement valdôtain, de Parlementaire et de Syndic de la Ville d'Aoste.

Article 43

Le Président, les deux Vice-présidents et le Trésorier, compose le Bureau de Présidence qui est chargé de veiller à la bonne gouvernance et à la pérennité du Mouvement. Le Bureau de Présidence assure la direction de la gestion administrative et patrimoniale selon les dispositions du présent Statut, garantit la protection et la conservation du patrimoine, et veille à l'usage judicieux des ressources dans l'intérêt du Mouvement. Les actes de gestion ordinaire sont accomplis par le Président et par le Trésorier, chacun pour les compétences qui lui sont attribuées par les présents Statuts.

Les actes qui engagent juridiquement ou patrimonialement le Mouvement au-delà de la gestion ordinaire, notamment les contrats pluriannuels, les acquisitions ou aliénations de biens, les engagements financiers significatifs, les garanties, les emprunts et les actes de disposition du patrimoine, doivent être préalablement approuvés par le Bureau de Présidence et ratifiés par le Comité Fédéral.

Les actes d'importance exceptionnelle ou portant sur le patrimoine immobilier du Mouvement sont soumis à l'approbation du Conseil Fédéral.

Le Comité Fédéral peut fixer chaque année les seuils économiques au-delà desquels les actes doivent être soumis à autorisation préalable

III.2.5 - TRÉSORIER**Article 44**

Le Trésorier, choisi par le Président et ratifié par le Conseil Fédéral, est le responsable de la gestion économique, financière et patrimoniale du Mouvement.

Le Trésorier vérifie au cours de l'exercice la tenue régulière des comptes, l'enregistrement correct des écritures comptables, la correspondance de l'état des finances aux documents comptables et la conformité de celui-ci aux règles qui le régissent.

Il présente au Comité Fédéral, au moins deux fois l'an, un rapport sur l'état de la situation financière.

Les comptes annuels sont soumis au contrôle, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le budget annuel et le compte rendu d'exercice sont présentés par le Trésorier et approuvés par le Conseil Fédéral dans les délais prévus par la loi.

Le Trésorier transmet aux autorités compétentes, dans les formes et les délais établis par la législation en vigueur, le compte rendu d'exercice, les annexes, la relation de gestion, la relation de révision ainsi que le procès-verbal d'approbation.

Afin de garantir la transparence, le Mouvement publie sur son site internet, dans les délais prévus par la loi, les documents statutaires, comptables et financiers dont la publication est obligatoire.

III.2.6 - PRUD'HOMMES**Article 45**

Les Prud'hommes, au nombre de cinq membres effectifs et cinq suppléants, nommés par le Conseil Fédéral, restent en charge jusqu'au renouvellement de l'organisme électeur.

Les candidats à la charge de Prud'hommes doivent être inscrits au Mouvement depuis au moins 10 (dix) ans, avoir une connaissance approfondie de l'histoire politique du Mouvement, ainsi qu'avoir de préférence une préparation technique en



matière juridique.

Appartient aux sections la proposition des candidatures.

La charge de Prud'homme est incompatible avec celle de membre du Comité Fédéral de l'Union Valdôtaine.

Article 46

Les Prud'hommes vérifient que l'action du Mouvement réponde aux critères de transparence et d'éthique.

Il leur appartient de régler les éventuelles controverses entre les adhérents, les organes et les élus, de décider sur l'appel de la part des membres exclus et suspendus de l'Union Valdôtaine.

Les membres qui sont exclus ou suspendus peuvent saisir les Prud'hommes dans les délais prévus à l'art.14 des Statuts au moyen d'une lettre recommandée ou de la Pec où ils énoncent les motifs de leur action. Les Prud'hommes, dans les cinq jours à compter de la réception de l'appel, convoquent formellement les parties pour un verbal contradictoire. Les Prud'hommes communiquent leur décision dans le délai de trois jours après l'audition.

Toutes les décisions, pour être valables, doivent être prises à la majorité de 4/5 des membres

IV - CONFÉRENCES, GROUPE ET PARLEMANTAIRE

IV.1 - CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DE SECTION

Article 47

La Conférence des Présidents de Section, composée de tous les Présidents de Section de l'Union Valdôtaine, est l'organisme de liaison entre le Siège central et les Sections de l'Union Valdôtaine.

La Conférence des Présidents de Section est convoquée, par voie électronique, au moins deux fois par an, par le Comité Fédéral pour faire le point sur la vie des Sections et sur l'organisation du Mouvement.

La Conférence des Présidents de Section peut décider d'établir les réunions de zone auxquelles participeront les Présidents concernés, sans préjudice des réunions annuelles prévues à l'alinéa précédent.

Les propositions de la Conférence des Présidents de Section doivent être examinées par le Conseil Fédéral lors de sa première séance.

IV. 2 - CONFERENCE DES ADMINISTRATEURS

Article 48

Les buts de la Conférence des Administrateurs unionistes sont ceux d'harmoniser l'action administrative aux différents niveaux pour rendre telle action toujours plus efficace.

Un représentant de chaque Commune, dans l'ordre : syndic, vice-syndic, assesseur, président du Conseil, conseillers selon le cas, les présidents des Unités des Communes, le président ou un membre de la junte du Bim, un administrateur du Conseil de la Vallée, appartenant à l'Union Valdôtaine, forment la Conférence des Administrateurs de l'Union Valdôtaine.

Article 49

Les membres de la Conférence des Administrateurs de l'Union Valdôtaine ont le droit de nommer **5 (cinq)** représentants au Congrès National.

Parmi les délégués au Congrès National seront choisis les 2 (deux) représentants au Conseil Fédéral.

Le membre représentant la Conférence des Administrateurs de l'Union Valdôtaine au sein du Comité Fédéral est choisi parmi les deux membres du Conseil Fédéral.

La Conférence des Administrateurs est convoquée par le Président du Mouvement, de préférence deux fois par an, et elle sera coordonnée par le membre de la Conférence des Administrateurs délégué au Comité Fédéral.

Un procès-verbal sera rédigé à chaque réunion signé par le Président de la séance et par le secrétaire verbalisant nommés à l'ouverture des travaux.

Article 50

Les Syndics adhérents à l'Union Valdôtaine forment la Table des Syndics. Le but de la Table est celui d'examiner préalablement et de partager du point de vue politique les propositions de délibérations soumises à l'attention du Conseil Permanent des Collectivités Locales (Cpel) et pour examiner les actes du Consortium des Collectivités locales (Celva).

La Table des Syndics se réunit sous la présidence du membre de la Conférence des administrateurs délégué au Comité fédéral, de préférence une fois par mois. Le Président du Mouvement ou son délégué participera aux séances.



**IV.3 - GROUPE DES ÉLUS AU CONSEIL DE LA VALLÉE
ET PARLEMENTAIRES****Article 51**

Les Conseillers régionaux de l'Union Valdôtaine se réunissent chaque semaine, sous la présidence du Chef de groupe, pour discuter des initiatives législatives et des différents actes administratifs. A la réunion participeront aussi les parlementaires. Le Président du Mouvement ou son délégué prend part à la réunion.

**V - LIMITATION DES MANDATS, PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
ET DISPOSITIONS FINALES****Article 52**

Une limitation de trois mandats consécutifs et complets, est établie pour les élus de l'Union Valdôtaine au sein du Conseil de la Vallée ; la même limitation est prévue pour les élus au Parlement italien et au Parlement européen. Après une pause d'un mandat il sera possible de proposer à nouveaux les candidatures avec les limitations établies.

Article 53

L'Union Valdôtaine s'engage à traiter les données personnelles de ses membres, sympathisants et contributeurs conformément au Rgpd (Règlement UE 2016/679) et à la législation en vigueur.

Le traitement repose sur les principes de transparence, de finalité, de minimisation et de sécurité des données.

En raison de sa nature politique et associative, le Mouvement peut traiter des données sensibles révélant des opinions politiques.

Ces données sont collectées exclusivement pour :

- › La gestion des adhésions et cotisations ;
- › L'envoi de communications du Mouvement, newsletters et invitations aux événements ;
- › L'organisation des processus internes (votes, consultations) ;
- › Le respect des obligations légales liées à la vie associative et politique.

Chaque personne concernée dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de ses données, et peut s'opposer à tout moment à la réception de messages promotionnels ou politiques.

Le Mouvement met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité et la confidentialité des données.

L'Union Valdôtaine désigne, lorsque cela est requis ou jugé opportun, un Délégué à la Protection des Données ou un référent chargé de veiller à la conformité des traitements, choisi en raison de ses compétences et de son indépendance fonctionnelle. Ses coordonnées sont accessibles sur les supports de communication officiels du Mouvement.

Article 54

L'Union Valdôtaine n'a pas de but lucratif. Ses ressources et son patrimoine sont destinés exclusivement à la réalisation de ses finalités politiques, culturelles, sociales et statutaires.

En cas de dissolution du Mouvement, le Congrès National délibère sur la destination du patrimoine résiduel, dans le respect de la législation en vigueur et des finalités idéales, culturelles et politiques poursuivies par l'Union Valdôtaine.

En aucun cas le patrimoine ne peut être réparti entre les adhérents.

Article 55

Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par les présents Statuts, le Mouvement renvoie aux dispositions du Code civil, à la législation relative aux partis et mouvements politiques, aux règles en matière de transparence, de contrôle des comptes, de financement politique, de protection des données personnelles, ainsi qu'aux autres dispositions légales applicables.



Annexe A**HÉRALDIQUE**

version Noir et blanc



version Couleur

**ÉLECTORAL**

version Noir et blanc



version Couleur



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE****Feampa 2021/2027 - Approvazione della *sub* graduatoria delle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo in attuazione del decreto 17 luglio 2024 nella GSA 9 con il sistema di pesca strascico.**

Con il decreto direttoriale n. 523535 del 30 settembre 2026, relativo al decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024 recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo dell'attività di pesca, è stato annullato il decreto direttoriale n. 0268519 del 5 giugno 2026 e approvata la *sub* graduatoria relativa alla GSA 9 con il sistema di pesca strascico per lunghezza compresa tra 18-24.

Il suddetto decreto è consultabile sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente indirizzo: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25250>

26A05404**MINISTERO DELL'INTERNO****Modifica delle circoscrizioni territoriali diocesane della Diocesi di Fabriano-Matelica e dell'Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche.**

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2026 è conferita efficacia civile alla separazione dalla Diocesi di Fabriano-Matelica e annessione alla Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche delle seguenti parrocchie:

Parrocchia nella Cattedrale di S. Maria, con sede in Matelica (MC);

Parrocchia di S. Teresa, con sede in Matelica (MC);

Parrocchia Regina Pacis, con sede in Matelica (MC);

Parrocchia S. Maria delle Grazie, con sede in Matelica (MC), frazione Braccano;

Parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Matelica (MC), frazione Colferraio;

nonché alla separazione dalla Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche e annessione alla Diocesi di Fabriano-Matelica delle seguenti parrocchie:

Parrocchia di S. Lorenzo, con sede in Arcevia (AN), frazione Avacelli;

Parrocchia di S. Lorenzo Martire, con sede in Serra San Quirico (AN), frazione Castellaro;

Parrocchia di S. Lorenzo, con sede in Mergo (AN);

Parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in Serra San Quirico (AN), frazione Sasso;

Parrocchia di S. Quirico, con sede in Serra San Quirico (AN);

Parrocchia di S. Maria del Mercato, con sede in Serra San Quirico (AN);

stabilendo altresì che, a seguito delle modificazioni territoriali apportate, l'Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche, con sede in Camerino (MC), assunta la denominazione di Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche-Matelica, e che la Diocesi di Fabriano-Matelica, con sede in Fabriano (AN), assunta la denominazione di Diocesi di Fabriano.

26A05389**Mutamento del modo di esistenza della Congregazione delle Suore Oblate Benedettine di Santa Scolastica, in Ostuni**

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2026 la Congregazione delle Suore Oblate Benedettine di Santa Scolastica, con sede in Ostuni (BR), ha mutato il modo di esistenza in Monastero *sui iuris*, assumendo la denominazione di Monastero della Resurrezione delle Monache Oblate dell'Ordine di San Benedetto.

Il Monastero della Resurrezione delle Monache Oblate dell'Ordine di San Benedetto prosegue in tutti i rapporti attivi e passivi alla Congregazione delle Suore Oblate Benedettine di Santa Scolastica.

26A05390**Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Croce di Selva Malvezzi, in Molinella, frazione Malvezzi, nella Parrocchia di S. Matteo di Molinella, in Molinella.**

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2024 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Cardinale Arcivescovo di Bologna ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Croce di Selva Malvezzi, con sede in Molinella (BO), frazione Malvezzi, nella Parrocchia di S. Matteo di Molinella, con sede in Molinella (BO).

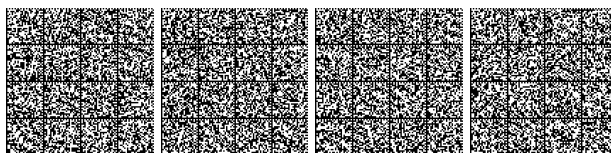
La Parrocchia di S. Matteo subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Croce di Selva Malvezzi, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A05391**Soppressione della Parrocchia di S. Maria Maggiore, in Bologna**

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2026 viene soppressa la Parrocchia di S. Maria Maggiore, con sede in Bologna.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A05392MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

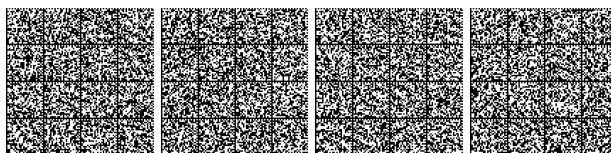
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

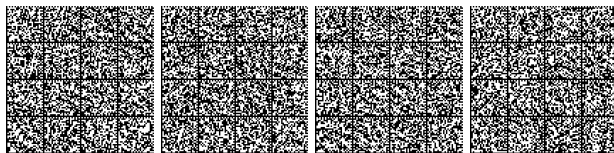
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

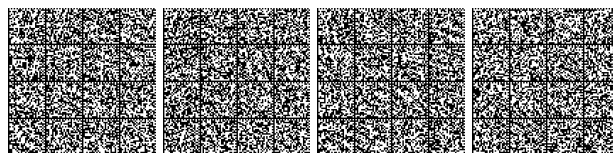
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 1 0 1 5 *

€ 1,00

